

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Gli standard regionali

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)	11
2.1 Definizione del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).....	12
2.2 Articolazione dell'offerta Formativa Regionale di IeFP	13
2.3 I destinatari	14
2.4 Organismi istituzionali che erogano l'offerta formativa di IeFP	14
2.4.1 Accreditamento degli Istituti Professionali e dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti).....	15
2.5. Gli organismi che possono erogare l'offerta formativa di IeFP nei percorsi IDA	15
2.5.1 Articolazione dell'offerta Formativa Regionale di IeFP nel sistema di istruzione degli adulti.....	16
3. L'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) - GLI STANDARD FORMATIVI E PROFESSIONALI	18
3.1 Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di IeFP	22
3.2 Standard Relativi all'organizzazione dei Percorsi di IeFP	23
3.2.1 Percorsi Triennali / IV anno e Quadriennali	23
3.2.2.Modalità di formazione in ambiente lavorativo: il sistema duale.....	25
3.2.2.1 L'impresa formativa simulata	26
3.2.2.2 Alternazione Scuola-Lavoro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Legge di Bilancio 2019 – art. 57 comma 18)	26
3.2.2.2.1 La progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro	27
3.2.2.2.2 Salute e sicurezza	28
3.2.2.2.3 La documentazione a supporto dell'ASL	29
3.2.2.3 L'apprendistato.....	29
3.3. Quadri Orari.....	30
3.4 Indicazioni per la formazione delle classi di IeFP	30
3.5 Percorsi Triennali e Quarto anno in regime di Sussidiarietà	31
3.5.1 Interventi integrativi degli Istituti Professionali	32
3.6 Qualifiche di operatore del benessere e operatore delle lavorazioni dei materiali lapidei e operatore dell'oro e ei metalli preziosi in regime di convenzione.....	33
3.7 Figure professionali per i percorsi triennali	33
3.8 Figure professionali per i percorsi quadriennali.....	35
3.9 Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti.....	38
3.10 Corso annuale per l'accesso all'esame di stato per gli studenti che conseguono il Diploma di Qualifica quadriennale	38
3.11 Alunni disabili, DSA E BES	38
3.11.1 Tipologie di PEI riferite alle capacità lavorative	39
4. STANDARD MINIMI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI IeFP E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	40
4.1 Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti	40
4.2 Certificazione dei Percorsi.....	41
4.3 Modelli di Certificazione.....	42

5. VALIDITÀ DELL'ANNO FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI	43
5.1 Anno formativo	43
5.2 Obbligo di frequenza e requisiti di ammissione	43
5.3 Ammissione agli esami di Qualifica	44
5.4 Esami di Qualifica Professionale /Diploma Professionale	44
5.4.1 Fase A	45
5.4.2 Fase B EQF3	45
5.4.3 Fase B EQF4	46
6. COMMISSIONE DI ESAME	47
6.1 Composizione del Voto d'Esame di Qualifica e di Diploma	48
6.2 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale.....	48
6.3 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento	48
6.3.1 Esami di Qualifica e Diploma per i candidati esterni	49
6.3.2 Esami di Qualifica e Diploma per i per allievi che hanno frequentato i percorsi integrativi presso gli IP	50
6.3.3 Esami di Qualifica candidati assenti giustificati.....	50
6.4. Abilitazione all'esercizio Estetista/Aconciatore.....	50
7. PASSAGGI TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PASSAGGI INTERNI AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	50
7.1 Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.....	51
7.2 Passaggi dal Sistema di Istruzione Professionale al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa	52
7.3 Il Processo di riconoscimento dei Crediti Formativi	53
7.4 Determinazione del valore e certificazione del credito.....	54
8. MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI IeFP	55
9. DISPOSIZIONI FINALI	55

PREMESSA

Il documento costituisce una guida per la realizzazione di un sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a partire dall'a.s.f. 2021/2022. Un sistema che mira a dare risposte a tutti coloro che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione e intendono proseguire gli studi orientandoli all'acquisizione di una professione. Esso fornisce indicazioni sulle modalità attuative dei diversi percorsi nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005 e ss.mm.ii., n. 226 Capo III, con particolare riferimento ai percorsi triennali e quadriennali finalizzati al conseguimento degli attestati di Qualifica professionale e di Diploma professionale di esclusiva competenza delle Regioni, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, inclusi quelli organizzati attraverso il modello di apprendimento "duale". Il Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana è stato aggiornato con l'inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo 1° agosto 2019, recepito con D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019. I percorsi di apprendimento erogati dagli Istituti Professionali di Stato, dai CPIA e dagli Organismi Formativi accreditati, si caratterizzano come offerta formativa unitaria sul territorio regionale volta a valorizzare la "persona" nella sua duplice dimensione personale e collettiva, in linea con l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'Onu: "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;
- Legge 4 gennaio 1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128-Prot. n. 6582;
- Decreto Presidenziale 4 novembre 1999 n. 29. Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla Qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione professionale";
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi delle competenze di base;
- Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, capo III contenente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 e relativo allegato tecnico, concernenti l'Obbligo di Istruzione;
- Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione professionale di durata triennale;
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 5 Febbraio 2009 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, relativi alle 19 figure in esito ai percorsi triennali di IeFP;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
- Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, con il quale si dà avvio alla messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, recepito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca con Decreto Ministeriale del 29 maggio 2010;
- Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;
- Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1° ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1° settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;
- Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1° ottobre 2010, con la quale è stato recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;
- Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- Linee Guida della citata Intesa che definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di Istruzione e Formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- Decreto del MIUR n 4 del 18 gennaio 2011 che recepisce il contenuto dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le province e le Comunità montane nella seduta del 16 Dicembre 2010;
- Accordo territoriale tra l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'USR, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 87;
- Atto integrativo all'Accordo territoriale del 26 gennaio 2011 per l'attivazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali statali per il conseguimento delle qualifiche di operatore delle imbarcazioni da diporto, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore ai servizi di vendita, operatore dei servizi logistici, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore del benessere e relativo atto integrativo prot. n.36630 del 21 maggio 2015;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale;
- Decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
- Decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- DPR 263 del 29 ottobre 2012 "Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'art. 64, comma 4, del D.lgs. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133";

- Raccomandazione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 190 del 29 maggio 2013 di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2012 e dell'Accordo del 19 gennaio 2012;
- Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazione dalla Legge 8 novembre 2013, n.128;
- Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2014 riguardante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 113 del 20 maggio 2014 di recepimento del Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2014 riguardante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- Accordo Territoriale per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali per il raggiungimento di Qualifica triennale del repertorio nazionale secondo l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto dall'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il 5 febbraio 2015;
- Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti" e s.m.i;
- Decreto del MLPS di concerto con il MIUR del 30 giugno 2015, concernente "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 concernente la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale" Repertorio agli atti n.158 del 24 settembre 2015;

- Decreto presidenziale 1° ottobre 2015 n. 25 “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 - Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale” in G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015;
- Decreto interassessoriale del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. del 15 giugno 2015 n. 81”;
- Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2015, n. 309, che approva lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana riguardo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015;
- Protocollo d’Intesa tra il MLPS e la Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale del 13 gennaio 2016;
- Deliberazione della Giunta del 6 aprile 2016 n.119 “Linee guida per la realizzazione di percorsi di istruzione Professionale nell’Istruzione degli Adulti”;
- Decreto Assessoriale 2570 del 26 maggio 2016, di approvazione del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, denominato Repertorio delle Qualificazioni (Rq), quale contributo al quadro nazionale delle Qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 giugno 2015 ed in coerenza con il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
- Atto integrativo all’Accordo Territoriale per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali paritari funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 (D.D.G. 36630 del 21 maggio 2016);
- Accordo Territoriale per la realizzazione a partire dall’anno scolastico 2014/15 di percorsi di Istruzione e Formazione professionale di durata quadriennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 (D.D.G. 2855 del 29 maggio 2016);
- Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213, che nell’Allegato A, Sub. 1 regola la “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”, e in particolare la sezione 1 riguardante la “Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di Istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015”;
- Decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 che approva l’Allegato A alla menzionata deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213;
- Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2016, n. 428, che approva gli accordi con le parti sociali concernenti gli standard formativi dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015
- Decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’Istruzione e Formazione professionale a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio

2015, n. 107 e i relativi atti attuativi, che ha modificato il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, "Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale";

- Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 157 "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale – Gli standard regionali – 2018. Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017";
- Accordo CSR n° 100 del 10 maggio 2018 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Recepito con DM del 22 maggio 2018;
- Decreto interministeriale 17 maggio 2018" Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di Istruzione e Formazione professionale e per la realizzazione in via sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione professionale per il rilascio della Qualifica e del Diploma professionale quadriennale";
- Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 avente ad oggetto la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Direttiva regionale del 30 maggio 2018, ID n. 681324 "D.P. n. 25 dell'ottobre 2015- Accreditemento degli Organismi di Formazione nella Regione Siciliana – Comunicazione delle sedi occasionali – adeguamento del sistema S.A.C. della Regione Siciliana e del procedimento istruttorio", che disciplina le procedure di accreditemento delle sedi occasionali di erogazione dei servizi formativi;
- Legge Regionale 10 luglio 2018, n. 10 "Legge di stabilità regionale";
- Deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2018, n. 281 "Linee Guida per lo sviluppo e la diffusione dell'apprendistato di I livello nella Regione Siciliana tramite il modello del "Buon apprendistato";
- Legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 19/21" art. 1 comma 785;
- Accordo Territoriale del 22 ottobre 2018 tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017 (D.D.G. n. 5562 del 24 ottobre 2018);
- Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);

- Legge Regionale 20 giugno 2019 n. 10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;
- Accordo dell'1° agosto 2019 n. 155/CSR tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'accordo in conferenza Stato -Regioni del 27 luglio 2011;
- Circolare ministeriale n. 22381 del 31 ottobre 2019 – Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti – Disposizioni a carattere transitorio per l'a.s. 2019/2020;
- Deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2019 n. 465, di recepimento dell'accordo 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione professionali;
- Legge Regionale 14 dicembre 2019 n. 23 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla Tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019;
- Decreto Assessoriale 7964 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n.6 agli articoli 10, 11, 12, 15;
- Decreto Assessoriale 7969 del 20 dicembre 2019, di recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al repertorio nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione professionale e modifica dell'allegato III “Profili Obiettivi e Standard nazionali contenuti della banca dati del repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana”, parte integrante del D.A. 2570 del 26 maggio 2016;
- Decreto Assessoriale n. 377 del 28 febbraio 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana con l’inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo 1° agosto 2019, recepito con D.A n. 7969 del 20 dicembre 2019;
- Legge R. 14 maggio 2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale”;
- Intesa Repertorio atti 155/CSR del 10 settembre 2020, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto ministeriale afferente il Regolamento recante rimodulazione dell’Allegato 4 Decreto MIUR di concerto con MLPS, MEF e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la

correlazione tra le figure nazionali di Operatore e Tecnico del nuovo repertorio nazionale ex Accordo del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studio di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto;

- Accordo Repertorio atti 156/CSR del 10 settembre 2020, Conferenza Permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la rimodulazione dell'Accordo di cui all'Intesa rep. atti n. 100/CSR del 10.05.2018 recepito con Decreto MIUR 22.05.2018, relativo, tra l'altro, alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale in applicazione del punto 7 dell'Accordo rep. atti n. 155/CSR;
- Raccomandazione del Consiglio Europeo del 24 novembre 2020 relativa all'Istruzione e Formazione professionale (IeFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza;
- Decreto 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- Circolare Ministero dell'Istruzione e relativo Decreto Ministeriale, emanati annualmente, afferenti le dotazioni organiche del personale docente.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

Attraverso il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è possibile assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. I titoli rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale poiché fanno riferimento a Repertori di figure professionali e a standard di competenze concordati a livello nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato. L'offerta formativa può essere erogata dalle Istituzioni Formative accreditate e dalle Istituzioni Scolastiche superiori statali e paritarie, dai CPIA, nonché dalle imprese nel caso dei percorsi formativi rivolti agli apprendisti.

Al sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è assegnato un ruolo significativo nell'offerta del secondo ciclo di istruzione: possiede una propria identità e un rilievo strategico per lo sviluppo socio-economico regionale.

Tra le peculiarità di tali percorsi è possibile annoverare: ampi spazi di personalizzazione e flessibilità che consentono agli allievi, mediante un'adeguata organizzazione e azione didattica, la possibilità di raggiungere le competenze attese secondo le capacità, i livelli di maturazione e gli stili di apprendimento individuali; un deciso orientamento allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, prediligendo la metodologia del *learning by doing*, l'apprendimento in contesti pratici come quelli laboratoriali e in luoghi realmente operativi come quelli aziendali.

L'intero sistema di IeFP, oltre ad avere come fine quello di far acquisire conoscenze e competenze utili a raggiungere i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), così come previsti dalle norme nazionali e regionali e pertanto adempiere all'assolvimento del Diritto/Dovere all'istruzione mira alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa; ad assicurare la sua stabilità creando un collegamento sempre più stretto con il mondo del lavoro e con le esigenze di sviluppo dei

territori; al rinnovamento del concetto di professionalità alla luce di un mutamento profondo e repentino del sistema economico, sociale e lavorativo contrassegnato dalla competizione globalizzata e dalla trasformazione digitale che richiede competenze sempre più complesse e diversificate.

In particolare, a fronte di un assetto economico che necessita sempre più di persone capaci di visione, cooperazione, apertura e intraprendenza, l'Istruzione e Formazione professionale è chiamata a configurare la propria offerta di un nuovo curriculum, più complesso, approfondito, soprattutto integrato e ben progettato che tenga in conto attività orientative, un sistema di riconoscimento dei crediti, e quindi, valorizzi competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

L'orizzonte verso il quale l'istruzione e la formazione tendono è in linea con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 *“Affinché vi sia un'educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale). Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dall'etnia, persone con disabilità, migranti, popolazioni indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale.”*

2.1 Definizione del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

La definizione di un Sistema Regionale di IeFP è funzionale al raggiungimento delle sue stesse finalità e alla valorizzazione di tutte le risorse a disposizione, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Nello specifico, l'articolazione del Sistema Regionale risponde alla necessità di operare su due livelli di intervento:

a) il livello intersettoriale ed organizzativo, attraverso l'integrazione tra Istituzioni Scolastiche e Istituzioni Formative, in una prospettiva di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni secondo standard di efficacia ed efficienza, anche allo scopo di conseguire risultati significativi in termini di riduzione della dispersione scolastica;

b) il livello curricolare, attraverso l'integrazione, nei percorsi di educazione formale, tra sapere teorico e sapere pratico-operativo all'interno dei curricula, sostenendone l'arricchimento con opportunità formative (attraverso stage/tirocini formativi, attività laboratoriali, ecc.) più vicine al mondo del lavoro. A tal fine, particolare importanza ricopre il modello di apprendimento duale di integrazione tra la formazione in aula e la formazione sul luogo di lavoro, attuato attraverso le modalità formative di: impresa simulata, alternanza scuola – lavoro (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO) e apprendistato formativo di primo livello per il conseguimento dei titoli dell'Istruzione e dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP).

Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, l'offerta formativa della Regione si articola attraverso i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, la cui unitarietà è garantita:

1) dal conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con riferimento alle competenze relative agli assi culturali di base ai sensi del D.M. n. 139/2007 e dal rilascio della relativa certificazione;

2) dalle modalità di rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e ss.mm.ii., regolamentate dalla Regione con il presente atto;

3) dai raccordi organici tra i soggetti formativi, in modo tale da rendere reversibili i percorsi degli allievi, come previsto dal D.Lgs. n. 61/2017 e dall'Accordo CSR sui passaggi n. 100/2018 recepito con D.M. del 22 maggio 2018 e ss.mm.ii., anche al fine di consentire l'orientamento in itinere e passaggi assistiti per ridurre il rischio di abbandoni.

Il perseguimento delle finalità del Sistema Regionale di IeFP si sviluppa secondo le seguenti linee di azione:

a) linea competenze di base e prevenzione della dispersione: prevede azioni mirate al sostegno motivazionale, all'orientamento, al recupero delle competenze di base, compreso il ricorso a percorsi personalizzati che contemplino metodologie attive, partecipative e laboratoriali;

b) linea professionalizzazione: prevede azioni di arricchimento e approfondimento del curriculum relativo alle competenze tecniche e professionali specifiche della Figura in esito al percorso, con particolare attenzione alla realizzazione di una modalità formativa orientata al sistema duale attraverso l'impresa simulata, l'alternanza scuola-lavoro/PCTO, l'apprendistato di primo livello e il ricorso a laboratori/stage, simulazioni e metodologie che facilitino l'orientamento, la conoscenza del mondo del lavoro, la costruzione di un'immagine realistica della professionalità, al fine di realizzare scelte consapevoli nella prosecuzione del percorso di crescita personale e lavorativa;

c) linea orientamento al lavoro: include iniziative di inserimento lavorativo, da realizzare attraverso le modalità indicate al precedente punto b) in partnership con il tessuto produttivo del territorio e attività di orientamento professionale verso le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

2.2 Articolazione dell'offerta Formativa Regionale di IeFP

L'offerta formativa regionale di IeFP è articolata in:

a) percorsi formativi triennali finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale (EQF3) corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 e ss.mm.ii., che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

b) percorsi formativi di IV anno e/o quadriennali finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico (EQF4) corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 e ss.mm.ii., che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Il conseguimento del Diploma di Tecnico è subordinato al possesso di una Qualifica di Operatore ed è coerente con il percorso di IV anno;

c) corsi annuali per l'accesso all'Esame di Stato di cui al c. 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n.61/2017.

I percorsi formativi sono rivolti ai giovani in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione e consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'Istruzione e Formazione Professionale previsto dalla normativa vigente (art. 2, comma 1, del D.lgs. 61/2017) sino al conseguimento di una Qualifica professionale triennale e/o di un Diploma di Tecnico.

Nell'ambito dei percorsi in oggetto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione si fa riferimento ai risultati di apprendimento (D.M. n. 139/2007), alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, alle competenze, conoscenze ed abilità elencate, per ogni Figura professionale, negli Allegati dell'Accordo CSR del 1° agosto 2019 (Rep. Atti n. 155/CSR) e al Quadro comune di riferimento per le lingue - QCER 2011.

Inoltre, detti percorsi all'interno dei CPIA, nei percorsi di secondo livello (ex serali) e negli Istituti di prevenzione e pena (CPIA e percorsi di secondo livello), sono rivolti anche ad adulti, anche lavoratori, per conseguire titoli di studio utili per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

2.3 I destinatari

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo sono rivolti prioritariamente ai soggetti nella fascia di età in diritto-dovere di Istruzione e Formazione (garantendo anche la continuità educativa e didattica), nonché, ad adulti, anche lavoratori, esclusivamente all'interno dei CPIA, degli IP statali sedi di percorsi di secondo livello (ex corsi serali) e negli Istituti di prevenzione e pena, per conseguire titoli di studio utili per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. In particolare:

- l'accesso ai percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale è consentito ai soggetti che hanno conseguito il Diploma di scuola secondaria di primo grado;
- l'accesso ai percorsi di IV anno per l'acquisizione del Diploma professionale, è consentito ai soggetti che hanno conseguito il titolo di Qualifica professionale, coerente con le competenze maturate nell'area professionale del triennio;
- per gli allievi con disabilità certificata le Istituzioni garantiscono quanto previsto dalla normativa quadro nazionale in materia, così come indicato al punto 3.11.

2.4 Organismi istituzionali che erogano l'offerta formativa di IeFP

L'offerta formativa di IeFP è erogata dalle Istituzioni scolastiche/formative accreditate per la "Macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione" di cui al Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25 (G.U.R.S. n. 44/2015) ed in particolare da:

1. Istituti Professionali statali e paritari con indirizzo professionale ovvero IIS che abbiano un indirizzo I.P., che possono erogare percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP in regime di sussidiarietà sulla base del d.lgs. 61/2017 e dell'Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di cui al DDG 5562 del 24 ottobre 2018;
2. Istituti Professionali statali, sedi di percorsi di II livello (ex corsi serali) anche negli Istituti di prevenzione e pena, che possono fornire percorsi di Qualifica di IeFP in regime di sussidiarietà sulla base del d.lgs. 61/2017;
3. Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA), che, in applicazione di quanto definito dalle Linee Guida di cui al D.I. del 12 marzo 2015 e ss.mm.ii., possono stipulare accordi di secondo livello anche con Enti di Formazione Professionale o IP che erogano IeFP;
4. Enti di Formazione Professionale, individuati dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 23 del 14 dicembre 2019;
5. Soggetti di cui ai punti da 1) a 4) in partenariato, secondo un progetto da definire con la Regione;
6. Enti di Formazione Professionale, accreditati per la "Macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione" di cui al Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25, secondo una co-progettazione definita sulla base degli standard regionali, in rete con gli Istituti Professionali Statali di cui al punto 1, o in subordine, previa autorizzazione del Dipartimento competente,

con altri Enti di cui al superiore punto 4. Con appositi provvedimenti il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio definisce le procedure e le modalità di attuazione dei percorsi co-progettati.

2.4.1 Accredитamento degli Istituti Professionali e dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)

Gli Istituti Professionali statali e paritari ed i CPIA, in relazione alle proprie attività istituzionali tra cui lo svolgimento dei percorsi di IeFP, sono Istituzioni Formative accreditate di diritto e pertanto dovranno ottemperare a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di accreditamento. Gli stessi hanno l'obbligo di comunicare l'attivazione dei percorsi di IeFP agli Organi competenti secondo la normativa vigente.

2.5. Gli organismi che possono erogare l'offerta formativa di IeFP nei percorsi IDA

Il presente documento definisce anche le modalità di attuazione dei percorsi di IeFP nei CPIA e nei percorsi di II livello (ex serali) per integrare, ampliare e differenziare l'offerta formativa nel territorio ed assicurare il diritto allo studio agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica, oltre che per consentire agli adulti, anche lavoratori, di conseguire titoli di studio utili per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Gli Organismi che possono erogare l'offerta formativa di IeFP nei percorsi di Istruzione degli adulti sono:

- Gli Istituti Professionali Statali, sedi di percorsi di Istruzione per Adulti di II livello (ex corsi serali) anche negli Istituti di prevenzione e pena, accreditati presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'erogazione di percorsi IeFP in regime di sussidiarietà sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 61/2017, del D.I. del 12 marzo 2015 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia DDG 5562 del 24 ottobre 2018.
- I CPIA che possono stipulare accordi con i Centri di formazione professionale o con IP accreditati per l'IeFP, per l'integrazione degli insegnamenti di base con quelli di indirizzo;

I percorsi di IeFP possono essere realizzati con il coinvolgimento dei CPIA territorialmente competenti per la realizzazione delle attività finalizzate all'acquisizione delle competenze di base.

La Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 23/2019, favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre Istituzioni Formative, scuole secondarie di primo grado e centri di formazione professionale accreditati, al fine di sviluppare attività di orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all'obbligo scolastico formativo per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.

I percorsi formativi sono rivolti:

- ai giovani di età superiore ai 18 anni e comunque agli adulti, anche lavoratori, in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione;
- ai giovani che hanno compiuto i 16 anni di età in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione, per documentati motivi di stato giuridico ai sensi del DPR 263/2012 e del D.I. 12 marzo 2015 e ss.mm.ii, impossibilitati a frequentare l'istruzione ordinaria nei percorsi diurni;

- ai giovani e agli adulti inseriti negli Istituti di prevenzione e pena in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.

2.5.1 Articolazione dell'offerta Formativa Regionale di IeFP nel sistema di istruzione degli adulti

In coerenza con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 24 novembre 2020 relativa all'Istruzione e Formazione Professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, la progettazione del percorso dovrà essere caratterizzata da un assetto flessibile e strutturato in UdA come previsto dal DPR 263/2012 e dal D.I. 12 marzo 2015. Questo elemento è necessario per aumentare la flessibilità dei programmi IeFP e per facilitarne la convalida come mezzo per incrementare il ricorso allo sviluppo delle competenze e alla riqualificazione professionale.

Nell'ambito della progettazione dei percorsi in oggetto, si fa riferimento ai risultati di apprendimento (D.M. n. 139/2007), alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006, così come aggiornate con Raccomandazioni del Consiglio UE del 22 maggio 2018) ed ai "percorsi di miglioramento delle competenze: nuove opportunità per gli adulti" (Raccomandazione del Consiglio del 19.12.2016/C 484/01), nonché alle competenze, conoscenze ed abilità elencate, per ogni figura professionale, negli allegati dell'Accordo Stato-Regioni dell'1° agosto 2019, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del 13 dicembre 2019.

Fermo restando lo sviluppo degli standard di apprendimento delle specifiche Figure e Profili, gli organismi che erogano l'offerta sussidiaria di IeFP nei percorsi di istruzione degli adulti (IDA) si attengono alle Linee Guida regionali.

La modalità di attuazione dell'offerta formativa regionale di IeFP, finalizzata al conseguimento di una Qualifica e Diploma professionale, nel sistema di istruzione degli adulti sarà oggetto di Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. In via transitoria e fino alla definizione dell'Accordo si farà riferimento alle modalità previste dall'Accordo Territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle Istituzioni Scolastiche dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs n° 61/2017 sottoscritto il 24 ottobre 2018 con D.D.G. n. 5562.

In linea con la struttura didattica organizzativa prevista dal D.P.R. n. 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico del Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali" e dal D.I. 12.03.2015, i Percorsi per il conseguimento della Qualifica di IeFP che si realizzano nei CPIA, nei corsi serali e nelle sezioni carcerarie, avranno un orario complessivo, di norma, pari a circa il 70% di quello regolamentato nelle presenti Linee Guida.

QUADRI ORARI IeFP IDA

	Ore area di indirizzo	Ore area comune	Ore totali	
Primo biennio	693	825	1518	comprese 33 ore di IRC
Terzo anno	413	346	759	comprese 33 ore di IRC
Quarto anno	412	347	759	comprese 33 ore di IRC

L'Offerta formativa si attua:

- nel secondo periodo didattico del primo livello erogato dai CPIA, integrato, per gli insegnamenti tecnico-professionali, come già definito; in questo caso gli studenti saranno destinatari di un unico Patto Formativo Individuale che armonizza il percorso relativo alle attività ed insegnamenti comuni erogati dal CPIA (secondo periodo didattico del primo livello) al quale i medesimi risulteranno iscritti e il segmento inerente attività e insegnamenti tecnico-professionali e di base che verranno erogati dall'Istituto Professionale Statale o dall'Ente di Formazione Professionale con il quale il CPIA sottoscrive un accordo di secondo livello (attività e insegnamenti di indirizzo del primo periodo del secondo livello e intero percorso della prima annualità del secondo periodo didattico del secondo livello). Le due aree, che confluiscono in un unico P.F.I., presuppone una presa in carico temporalmente distinta tra CPIA e partner che eroga la seconda parte del percorso e sono integrate grazie a metodologie condivise per consentire all'allievo di fruire di un percorso caratterizzato da uniformità e coerenza;
- nel primo periodo didattico del secondo livello (primo biennio) e nella prima annualità del secondo periodo (terzo anno), secondo le articolazioni sotto specificate, salvo riconoscimento di crediti formativi adeguatamente accertati, valutati e certificati.

Il Piano Formativo sarà personalizzato (Patto Formativo Individuale) mediante l'accertamento e la valutazione delle competenze comunque acquisite in contesti formali, non formali e/o informali con la conseguente attribuzione di un credito formativo corrispondente alle Unità Formative di riferimento (UdA) e la possibilità di fruire di percorsi a distanza (FAD) sino ad un massimo del 20% del curriculum previsto dal percorso (LLGG di cui al DI 12.3.2015).

L'accesso al percorso avverrà sulla base della definizione del Patto Formativo Individuale, tramite il riconoscimento dei crediti in ingresso, con accertamento delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali possedute e la definizione di un percorso personalizzato. Il Piano Formativo Personalizzato (Patto Formativo Individuale) verrà definito dalla Commissione per i patti formativi di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 263/2012.

Nei percorsi di Istruzione degli Adulti (IdA), il corsista sarà ammesso agli esami di qualifica dopo aver frequentato almeno il 70% delle ore di lezione previste dal Patto formativo individuale (DPR n. 263/2012 art. 6 comma 4, DI 12.03.2015) che tiene conto del riconoscimento di eventuali crediti corrispondenti ai saperi e alle competenze formali, informali e non formali possedute dallo studente all'inizio del percorso per un massimo del 50% di quanto previsto dal curriculum. Detto patto

formativo include il Piano di Studio Personalizzato che prevede anche l'acquisizione di tutte le competenze previste per la qualifica/diploma dallo standard regionale (incluse tra queste quelle eventuali informali/non formali riconosciute e quelle formali risultanti da certificazioni o attestazioni possedute). In assenza di crediti formativi specialistici (identificati, valutati e attestati secondo quanto previsto dal decreto su richiamato) il monte ore di frequenza obbligatoria delle discipline specialistiche dell'area di indirizzo sarà comunque di almeno 1000 ore, suddivise tra primo biennio e primo anno del secondo biennio ovvero primo anno del secondo periodo didattico del secondo livello (percorsi di II livello, ex corsi serali, previsto per ogni indirizzo e inseriti nel D.I. 12 marzo 2015 ed ss.mm.ii).

Sul limite massimo di assenze sul totale di ore del curriculum personalizzato sono ammesse deroghe, deliberate dagli Organi Collegiali per gravi e comprovati motivi, comunque non superiori al 10% del monte ore del curriculum personalizzato.

I CPIA, quale sede del percorso di I livello II periodo didattico, nell'ambito dell'accordo di II livello sostenuto dalla regione o con un partner accreditato per l'offerta IeFP, ente di formazione professionale, dopo aver elaborato il patto formativo individuale dello studente a cura della commissione del CPIA (secondo quanto previsto dal comma 2, art. 5 del DPR n. 263/2012) integrata da un esperto dell'organizzazione partner, potranno erogare direttamente le attività e gli insegnamenti generali comuni tipici del primo biennio, del corso triennale di qualifica e quadriennale di diploma, corrispondenti al percorso di primo livello secondo periodo didattico; le attività e gli insegnamenti integrativi obbligatori dell'area di indirizzo di detto primo biennio saranno altresì affidati al partner, così come gli insegnamenti del primo anno del secondo biennio comprendenti insegnamenti obbligatori e di indirizzo. Qualora il partner non possa o non voglia fornire il personale per tale integrazione, i formatori saranno reclutati con procedura di evidenza.

Lo studente che frequenti un percorso IeFP presso un CPIA (in presenza di accordo con un partner accreditato per l'IeFP) o nei percorsi di II livello, anche nelle sezioni carcerarie, parteciperà agli esami di qualifica professionale a seguito di presentazione di specifica domanda del CPIA.

3. L'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) - GLI STANDARD FORMATIVI E PROFESSIONALI

Il D.A. 7969 del 20 dicembre 2019, delinea il nuovo Repertorio regionale di IeFP. Esso è composto da 26 Figure di Qualifica professionale, articolate in 36 indirizzi e da 29 Figure di Diploma professionale, articolate in 54 indirizzi.

Come indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR):

1. il profilo educativo culturale e professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:
 - delle competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;
 - delle competenze tecnico professionali specifiche caratterizzanti il contenuto della figura nazionale di riferimento.

1

le competenze di base includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo di istruzione

2. Le competenze tecnico professionali specifiche, le competenze tecnico professionali ricorsive e comuni nonché le competenze di base, e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di Qualifiche e Diplomi professionali secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.
3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
4. Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale è costituito dalle figure di differente livello di riferimento delle Qualifiche e dei Diplomi professionali aggregate per settori economico produttivi/aree professionali.

Criteria descrittivi degli standard formativi relativi alle figure comprese nel repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

Per Figura nazionale di riferimento si intende uno standard minimo formativo con competenze declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa.

1. La figura nazionale è:
 - referenziata ai codici ATECO, di norma, sino al livello del gruppo (III digit) e/o classe (IV digit);
 - referenziata ai codici CP, di norma, sino ai livelli di unità professionale (V digit);
 - correlata ai settori economico professionali, la correlazione può riguardare uno o più settori economico professionale ed esplicita i processi, le sequenze di processo e le aree di attività di cui alla nomenclatura dell'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni nella versione vigente.
2. La figura può articolarsi in indirizzi formativi nazionali, tale articolazione è presente qualora vi siano almeno due indirizzi formativi. L'articolazione per indirizzi formativi è presente qualora la figura necessiti, in termini di competenze tecnico professionali, di specifiche caratterizzazioni di "processo" o di "prodotto/servizio".
3. L'indirizzo formativo fa riferimento, se opportuno, alle "sequenze di processo" previste dalla nomenclatura dell'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni e ne assume, di norma la denominazione.
4. Le competenze tecnico-professionali comuni agli indirizzi formativi si connotano per descrittivi/costrutti privi di riferimenti a specifiche tecnologie e/o a prodotti/servizi.
5. Le competenze tecnico-professionali della figura nazionale e dei profili regionali sono identificate in coerenza ai differenti livelli e secondo l'approccio del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ/EQF).

Gli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e del quarto anno dell'Istruzione e Formazione Professionale, che prevede un ampliamento rispetto all'impianto delle quattro macro-competenze di cui all'allegato quattro dell'Accordo in CSR del 27 luglio 2011, sono:

- competenze alfabetiche funzionali- comunicazione;

- competenza linguistica;
- competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche;
- competenze storico-geografico- giuridiche ed economiche;
- competenza digitale;
- competenza di cittadinanza.

Ogni competenza in esito ai percorsi del terzo e del quarto anno è declinata in conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per la competenza linguistica il posizionamento di livello assunto è quello del Quadro comune di riferimento per le lingue - QCER 2011.

Le competenze di quarto livello presuppongono implicitamente l'acquisizione di tutti gli elementi di quelle del terzo livello e queste ultime di quelli degli assi dell'obbligo di istruzione, quali elementi che "assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio". Pertanto, nel caso di percorsi quadriennali, nelle competenze in esito vanno previsti anche gli elementi costitutivi, ovvero conoscenze e abilità delle competenze del terzo livello.

Progettazione formativa

La progettazione formativa ha la funzione di organizzazione complessiva dei percorsi formativi, e costituisce lo sviluppo degli elementi di architettura e di cornice comuni contenuti nel piano dell'offerta. La stessa si declina in rapporto alle specifiche esigenze territoriali, ai target, agli stili ed alle esigenze personali di apprendimento degli allievi e si realizza attraverso la definizione di spazi di flessibilità organizzativa e formativa, nell'ambito dei vincoli di cui agli standard minimi di apprendimento e di erogazione dell'offerta.

La progettazione formativa si concretizza in un Piano di Studi Personalizzato (PSP – Istruzione) o Piano Formativo Personalizzato (PFP – Formazione) dell'allievo, alla cui stesura concorre l'intera Équipe dei Docenti/Formatori. Il Piano Formativo dell'allievo è comprensivo dei seguenti elementi:

- articolazione del profilo formativo per "Competenze", prevedendo dunque un insegnamento attraverso compiti autentici o di realtà che sviluppino la singola competenza e modalità di valutazione delle singole competenze attraverso una matrice di valutazione criteri-rubrica dedicata;
- articolazione degli interventi formativi e delle attività curriculari ed extracurriculari in Unità Formative (UF – Formazione Professionale) o Unità di Apprendimento (UDA - Istruzione) previste per l'intero gruppo e/o sottogruppi / singoli allievi;
- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- risorse impiegate e relativi compiti e responsabilità;
- tempi (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento e in rapporto alle strategie e ai contesti di apprendimento personalizzato e di sviluppo delle UF/UDA);
- metodologie, strategie e contesti di insegnamento-apprendimento (formazione d'aula o in contesto/assetto lavorativo, laboratorio, ecc.);
- modalità, criteri, indicatori, pesi specifici di accertamento e valutazione.

In particolare, gli elementi caratterizzanti ed irrinunciabili della progettazione sono:

- declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico ed integrato delle dimensioni della cultura e della professionalità;
- successo formativo attraverso la personalizzazione fondata sul riconoscimento delle competenze comunque acquisite (D.Lgs. n. 13/2013);
- sviluppo e declinazione degli interventi formativi coerenti con la natura degli standard formativi attraverso la definizione di Unità Formative che sviluppano le singole competenze;
- presenza di modalità che garantiscano l'accertabilità, la valutazione e la certificazione delle competenze anche in ingresso;
- attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con l'offerta delle altre istituzioni e agenzie formative nonché con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'alternanza e dell'apprendistato.

L'articolazione e composizione delle unità formative si attua secondo le seguenti specificazioni:

- contenuti di apprendimento (competenze e/o loro elementi);
- durata;
- compiti/prodotti ed ambiti di esercizio;
- metodi e contesti di apprendimento e delle forme/prove di accertamento;
- risorse e degli specifici apporti dell'ambito/ambiti di insegnamento coinvolti.

Progettazione integrata

Al fine di innalzare i livelli e la qualità dell'istruzione, sostenere il successo scolastico e formativo e prevenire l'abbandono, in particolar modo, di ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, si favorisce e promuove la realizzazione di curricula di studi che prevedono la partecipazione coordinata e stabile tra componenti della Scuola e degli Enti di Formazione Professionale, intese come gruppi di lavoro collegiale e di sistema, impegnati a progettare percorsi congiunti ed organici dal primo al quarto anno in senso sia orizzontale sia verticale.

Si sostiene, in particolar modo, la co-progettazione per i passaggi dal IV anno dei percorsi di IeFP al V anno dell'I.P., seguendo un principio di contiguità didattica. Pertanto gli Enti di Formazione Professionale che vorranno attivare il IV anno dei percorsi IeFP, al fine di assicurare un coerente prosieguo del percorso formativo e facilitare l'accesso al V anno per il conseguimento del Diploma, potranno co-progettare i suddetti corsi di IV anno attraverso una collaborazione con gli IP formalizzata da apposita ATS o Accordo di Rete.

In detti percorsi, nel rispetto delle relative autonomie:

- a) Le competenze culturali di base saranno, prevalentemente, potenziate, a cura delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado che a tal fine adottino, in linea di principio:
 - metodologie di didattica attiva, induttiva ed inclusiva;
 - misure necessarie per la curvatura dei contenuti disciplinari in coerente relazione con i profili professionali in uscita.

- b) Le competenze tecnico professionali saranno, prevalentemente, potenziate a cura degli Enti di Formazione professionale che a tal fine adottino, in linea di principio:
- metodologie di didattica attiva, induttiva e inclusiva;
 - misure di avvicinamento al mondo del lavoro (impresa simulata, apprendistato, Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO, ecc.).

Si sottolinea che detta ripartizione muove dalla consapevolezza che tutti i soggetti, che a vario titolo partecipano al processo di erogazione della formazione, contribuiscono in maniera attiva allo sviluppo del complesso delle competenze richieste dai diversi Profili professionali.

La progettazione integrata dovrà assicurare ai beneficiari, in via prioritaria:

- sostegno motivazionale;
- tutoraggio, con particolare riguardo agli studenti a rischio dispersione e abbandono;
- armonica realizzazione di raccordi curriculari per settore/Qualifica;
- criteri valutativi trasparenti e coerenti;
- flessibilità e personalizzazione dei percorsi;
- attività con finalità orientativa, di recupero, di sostegno e di riallineamento;
- facilitazione dei passaggi e riconoscimento dei crediti;
- “ascolto attivo” dei fabbisogni formativo-professionali del territorio;
- flessibilità nella riprogettazione, in ragione di azioni di monitoraggio periodico dell’offerta formativa.

3.1 Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di IeFP

La definizione degli standard formativi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione del sistema di IeFP, finalizzato alla trasparenza, alla comparabilità e alla trasferibilità delle Qualifiche rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Tali standard si basano sulle competenze culturali di base e tecnico professionale di cui ai Livelli Essenziali delle prestazioni del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che costituiscono condizione fondamentale per il soddisfacimento del diritto dovere di Istruzione e Formazione e l’acquisizione dei titoli di Qualifica e Diploma professionale; sul D.M. n. 139/2007 e su quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, dal D.M. dell’8.1.2018 che ha istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni; dal D.M. 30 giugno del 2015.

Si fa riferimento ai seguenti obiettivi di apprendimento:

- conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio;
- abilità: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi, descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili);

- competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.

Gli standard formativi fanno riferimento ai seguenti documenti:

- Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) dello studente comune al secondo ciclo di cui all'allegato A al D.Lgs. n. 226/2005) e all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR).
- Competenze di base e di cittadinanza, all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR), nell'ambito del quale vengono raccolte, suddivise su quattro assi culturali, le competenze funzionali all'obbligo di istruzione fino al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria superiore (tali competenze vengono approfondite nel terzo anno dei percorsi di IeFP). I quattro assi culturali sono: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse scientifico-tecnologico e l'asse storico-sociale.
- Competenze tecnico-professionali, caratterizzanti le figure professionali sono definiti negli allegati all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR).
- Risultati di Apprendimento ad esito del percorso di II periodo didattico del primo livello dei CPIA (DI 12.3.2015).
- Profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale di cui al DM 92 del 24 maggio 2018 e ss.mm. ii..
- Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione per gli istituti professionali.

3.2 Standard Relativi all'organizzazione dei Percorsi di IeFP

3.2.1 Percorsi Triennali /IV anno e Quadriennali

I percorsi di IeFP di durata triennale sono articolati in un biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue un titolo di Qualifica professionale (III livello EQF) relativo alla Figura/Profilo scelto. Tale titolo è idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia per l'accesso ai percorsi di quarto anno successivo al triennio, ovvero quadriennali, validi per l'acquisizione di un titolo di Diploma Professionale (IV livello EQF).

L'eventuale rientro da parte dell'allievo nel sistema di Istruzione è previsto secondo quanto indicato nel paragrafo 7 "Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione" delle presenti Linee Guida, in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 8 del D.Lgs. 61/2017 e dall'Intesa Stato-Regioni n. 100 del 10/05/2018 e ss.mm.ii.

Ciascuna annualità ha una durata di non meno di 1.056 ore, in linea con il quadro organizzativo dei percorsi di Istruzione Professionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 61/2017.

Le 1.056 ore comprendono:

- a) un'area relativa allo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai discenti un'adeguata preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che

caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) così come definite dagli allegati dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR);

b) un'area relativa allo sviluppo delle competenze tecnico - professionali, così come previste dal Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP (allegati dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 Rep. n. 155/CSR).

I soggetti attuatori devono assicurare i suddetti insegnamenti nell'ambito dell'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di IeFP di 1.056 ore per anno.

Fermo restando il rispetto dell'orario annuale riservato agli allievi, in sede di erogazione dell'offerta, le Istituzioni possono altresì prevedere ed utilizzare tutte le forme di flessibilità utili al pieno raggiungimento degli standard formativi, in rapporto alla personalizzazione dell'apprendimento e allo sviluppo delle potenzialità degli allievi.

Inoltre, sarà possibile diversificare l'offerta formativa standard con attività di recupero e laboratoriali, costituendo così un Piano Formativo personalizzato per classe o gruppo di allievi o singolo allievo.

Al termine di ciascuna annualità è prevista la valutazione finale degli apprendimenti nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio.

A conclusione del secondo anno (o percorso corrispondente) gli studenti conseguono la certificazione di competenze attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010.

A conclusione della realizzazione del percorso triennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento della "Qualifica professionale", titolo che, in coerenza con l'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR, certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo in relazione alle tecniche e alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento;
- la formazione culturale di cittadinanza.

A conclusione del percorso di quarto anno successivo al triennio, ovvero percorso quadriennale, in coerenza con l'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR, è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento del Diploma professionale, titolo che si differenzia da quello di Operatore per:

- maggiore livello di autonomia, di riflessività, di ampiezza delle problematiche e dell'orizzonte tematico da affrontare, ulteriore specificazione professionale;
- adozione di forme più avanzate di partecipazione sociale e civile, a partire dall'ambito e dalla comunità professionale di settore.

Durante i percorsi si sviluppano anche skill personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali come indicato dall'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019.

3.2.2. Modalità di formazione in ambiente lavorativo: il sistema duale

La Regione Siciliana per l'organizzazione del sistema di IeFP, oltre al sistema ordinario, adotta i criteri propri del "sistema duale" che contempla momenti formativi sia "in aula" (presso un'istituzione scolastica/formativa) sia "in contesti lavorativi" (presso un'impresa/organizzazione), favorendo una più agevole transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all'Istruzione e Formazione, di orientarsi, acquisire competenze spendibili e abbreviare i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale. In tali direzioni si indirizzano, in particolare, la Legge 183/2014, la Legge n. 107/2015 e il Decreto Legislativo n. 81/2015, che operano un rafforzamento dell'asse formazione – lavoro, finalizzato alla creazione di un sistema organicamente integrato.

Nello specifico, si individuano, tenuto conto il Decreto legislativo 226/2005, il Decreto 15 giugno 2015 n. 81 e considerando l'Accordo del 24 settembre 2015 e il DGR. n. 309 del 16 dicembre 2015, tre tipi di azioni:

- Impresa formativa simulata, preferibilmente nel corso della prima annualità, con periodi di applicazione pratica non superiore alle 400 ore. Tale modalità formativa è considerata uno strumento propedeutico ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro o di apprendistato con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.
- Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO, nel corso della seconda, terza e quarta annualità, con periodi di applicazione pratica non inferiore alle 400 ore².
- Apprendistato di primo livello, (o cd. apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015), nella seconda, terza e quarta annualità, per il conseguimento della Qualifica, del Diploma professionale, con formazione pratica non inferiore al 40% dell'orario ordinamentale del secondo anno e al 50% dell'orario ordinamentale del terzo e quarto anno³.

Tavola sinottica per l'articolazione delle attività nell'offerta formativa duale

Anno	Monte-ore	Modalità	Durata azione
1°	1.056 ore	Impresa formativa simulata	Non superiore a 400 ore
2°	1.056 ore	Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO	Almeno 400 ore
			Minimo 40% del monte ore per il secondo anno del percorso per la Qualifica professionale.

2

D.Lgs. 77/2005

3

D.Lgs. n.81/2015, D.M. 12 ottobre 2015

3°	1.056 ore	Apprendistato (Formazione interna presso datore di lavoro)	Minimo 50% del monte ore per il terzo anno del percorso per la Qualifica professionale.
4°	1.056 ore		Minimo 50% del monte ore per il terzo anno del percorso per la Qualifica professionale.

3.2.2.1 L'impresa formativa simulata

L'impresa formativa simulata, quale modalità e strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola/lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni, prevede un progressivo e graduale avvicinamento al mondo del lavoro. Essa mira a riprodurre il concreto modo di operare di un'impresa negli aspetti che riguardano essenzialmente l'organizzazione, l'ambiente, le relazioni e gli strumenti di lavoro opportunamente contestualizzati in base al settore professionale di riferimento.

La modalità attuativa prevede la costituzione di un'impresa virtuale animata dagli/le allievi/e che opportunamente guidati simulano delle attività aziendali mediante l'utilizzo di uno spazio attrezzato ad hoc per acquisire una visione complessiva della realtà aziendale e dell'intero ciclo di lavoro.

Le attività e gli obiettivi sono orientati a favorire l'esperienza e l'applicazione concreta delle competenze acquisite, nonché lo sviluppo e l'ulteriore acquisizione di nuove. A tale scopo, un peso rilevante è svolto dalla collaborazione di una o più aziende che assolvono ad una funzione di supporto all'azione orientativa e motivazionale, di connessione alle realtà produttive all'interno delle quali l'allievo/a potrebbe poi proseguire l'esperienza di alternanza o di apprendistato di I livello negli anni successivi. Attraverso questa collaborazione, l'impresa formativa simulata riproduce, all'interno dell'agenzia formativa, il contesto organizzativo aziendale, i processi lavorativi e i cicli produttivi, le relazioni e i ruoli professionali, una o più attività finalizzate al soddisfacimento di una commessa o di un servizio richiesto da una committenza interna e/o esterna.

3.2.2.2 Alternanza Scuola-Lavoro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO (Legge di Bilancio 2019 – art. 57 comma 18)

Le esperienze di alternanza Scuola - Lavoro si riferiscono ai "periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro" (D.Lgs. 77/2005, art. 4, c. 1) e costituiscono una metodologia particolarmente efficace per assicurare agli apprendenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, restando salva la possibilità di espletamento del diritto - dovere all'istruzione, con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse disponibili, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'Istituzione Scolastica o Formativa.

L'azienda assume un ruolo di primo piano e il percorso formativo viene realizzato in collaborazione con essa, all'interno di un progetto unitario che si pone l'obiettivo di far acquisire le competenze di base e professionalizzanti di Qualifica o di Diploma professionale: si offre, quindi, un apprendimento in esperienza lavorativa che però, a differenza dell'apprendistato, non costituisce un rapporto di lavoro.

3.2.2.2.1 La progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO

I percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO sono progettati, attuati e valutati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'Istituzione scolastica/formativa (Istituzione scolastica, CPIA, Ente di Formazione) e l'azienda (art. 1, comma 2, D.lgs. n. 77/2005).

La convenzione deve essere a titolo gratuito e deve essere stipulata con un'impresa che sia in possesso della certificazione antimafia e non sia ricorsa a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti. (art. 26, comma 10, L.R. n. 10/2019). Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro (art. 26, comma 12, L.R. n. 10/2019).

L'Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO è un percorso unitario e articolato che fa parte della programmazione dell'Istituzione scolastica/formativa. Prima di avviare la co-progettazione del percorso di Alternanza/PCTO devono essere individuati il tutor dell'Istituzione scolastica/formativa (a cura della stessa), che funga da elemento di raccordo tra l'azienda, l'Istituzione scolastica/formativa e i docenti del Consiglio di Classe/Team di Formatori, e il tutor aziendale (o tutor esterno, a cura dell'azienda), che funga da raccordo tra l'impresa e l'Istituzione scolastica/formativa e che fornisca gli elementi utili a valutare le attività dello studente e l'efficacia del percorso. Essi hanno il compito di assistere e supportare l'allievo durante il progetto.

I percorsi di Alternanza/PCTO sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 c.5 D.Lgs. n. 77/2005). All'interno del PEI vanno definiti gli strumenti per l'effettivo svolgimento del percorso di Alternanza, in modo di assicurare l'inclusione dei soggetti disabili (art. 7 c. 2 lett. E) del D.Lgs. n. 66/2017 e ss.mm.ii.).

Rientrano nel percorso di Alternanza/PCTO:

- la formazione su salute e sicurezza;
- le attività propedeutiche svolte in classe sia in orario curricolare che extracurricolare;
- le attività di simulazione svolte per preparare gli studenti all'attività di stage;
- gli stage formativi e operativi;
- le visite aziendali coerenti col progetto;
- le attività orientative.

L'Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO va realizzata preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, ma può essere attuata anche in altri periodi se sussistono particolari esigenze (ad es. attività stagionali delle strutture ospitanti).

Il percorso è da considerarsi valido per ciascun allievo se è stato svolto almeno il 75% del monte ore previsto.

3.2.2.2 Salute e sicurezza

Lo studente in Alternanza Scuola-Lavoro non acquisisce lo status di lavoratore ma è a quest'ultimo equiparato (art. 2, c. 1 lettera a) D.lgs. n. 81/2008), e come tale deve ricevere preventivamente una formazione sia generale che specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. a) dello stesso Decreto Legislativo. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro competono al Dirigente Scolastico/al Responsabile dell'Ente di formazione.

L'Istituzione scolastica/formativa è tenuta a verificare sia le condizioni di salute e sicurezza della sede in cui verrà svolta l'attività di ASL in situazione lavorativa, sia la tipologia di rischio (alto, medio o basso), al fine di assicurare le relative misure di prevenzione. A tal fine è tenuta a richiedere al soggetto ospitante copia del Documento di Valutazione dei Rischi o, in alternativa, la compilazione della Scheda di Valutazione dei Rischi reperibile sul Manuale MIUR-INAIL 2013.

La formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è parte integrante e imprescindibile del progetto di Alternanza/PCTO. In ordine all'organizzazione e alla validità della formazione, si richiama quanto stabilito in sede di Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L'Istituzione scolastica/formativa deve fornire agli studenti all'inizio del progetto un'adeguata formazione generale (qualora non ne siano già in possesso) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.81/2008. All'ingresso nella struttura ospitante, e a cura di quest'ultima, gli studenti ricevono la formazione specifica la cui durata è correlata alla tipologia di rischio. Nella convenzione tra la struttura ospitante e l'Istituzione scolastica/formativa è possibile definire il soggetto a carico del quale gravano gli oneri relativi a tale formazione. È compito dell'Istituzione scolastica/formativa accertarsi dell'effettivo adempimento di quanto previsto dalla normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il numero di studenti ammessi in una struttura ospitante viene definito in base non solo alle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della stessa struttura, ma anche in relazione alla tipologia di rischio. Va mantenuto, di conseguenza, il rapporto studenti/tutor definito all'art. 5 c. 4 del D.I. 195/2017 (5 a 1 per attività a rischio alto, 8 a 1 per attività a rischio medio, 12 a 1 per attività a rischio basso).

Nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., in relazione anche alla tipologia di rischio della struttura ospitante, questa va effettuata dalle aziende sanitarie locali; è possibile però regolare all'interno della convenzione il soggetto su cui gravano gli oneri da essa derivanti (art. 5 c.5 D. I. 195/2017).

Qualora, in base al Documento di Valutazione dei Rischi della struttura ospitante, fossero necessari Dispositivi di Protezione Individuale, questi devono essere forniti dalla stessa struttura ospitante.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, nel ricordare che è obbligatoria la copertura assicurativa della responsabilità civile, contro gli infortuni e le malattie professionali, si rimanda a quanto indicato dall'INAIL con la circolare n. 44/2016. Si specifica che la copertura assicurativa degli studenti impegnati in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO riguardante la responsabilità civile verso terzi va stipulata direttamente dall'Istituzione scolastica/formativa. Gli oneri derivanti da tale stipula non devono ricadere sugli studenti o sulle loro famiglie.

3.2.2.2.3 La documentazione a supporto dell'ASL

L'Alternanza Scuola-Lavoro richiede un'apposita documentazione, redatta, nelle varie fasi del suo svolgimento, a cura dell'Istituzione scolastica/formativa, dell'azienda ospitante e del Consiglio di Classe/Team di Formatori come definito nel Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 "Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)":

- 1) la convenzione tra Istituzione scolastica/formativa e Azienda, nella quale sono indicate le condizioni di svolgimento del percorso formativo;
- 2) il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (predisposto dall'Istituzione scolastica/formativa e dall'azienda);
- 3) il Patto Formativo (in caso di allievo minorenni il Patto deve essere firmato dai soggetti con responsabilità genitoriale), al quale va allegata copia del progetto;
- 4) il Documento di Valutazione dei Rischi, o la Scheda di valutazione dei rischi compilata a cura dell'azienda ospitante;
- 5) gli attestati relativi allo svolgimento, da parte dell'allievo, della formazione di carattere generale e specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
- 6) il registro di presenze in tutte le attività previste dal percorso, con l'indicazione specifica delle ore sia per ogni singola attività che nel complesso;
- 7) il registro di presenze presso la struttura ospitante, con l'indicazione specifica del numero di ore;
- 8) la scheda di valutazione studente, redatta a cura del tutor aziendale;
- 9) la ricevuta di ricevimento della dotazione dei DPI ove previsti.

3.2.2.3 L'apprendistato

L'apprendistato rappresenta, insieme all'Alternanza Scuola-Lavoro, una metodologia didattica privilegiata per realizzare il modello di apprendimento duale. I percorsi di apprendistato sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata in azienda con l'Istruzione e la Formazione Professionale svolta dall'Istituzione scolastica/formativa art. 4 c. 8 L.R. 23/2019.

Destinatari sono gli studenti compresi nella fascia di età 15-24 (15 anni compiuti, 25 non ancora compiuti). Il monte ore di formazione esterna non può superare i limiti stabiliti dalla disciplina regionale sui profili formativi ai sensi del D.A. n. 3082 del 20/06/2016.

L'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore prevedono la stipula di un contratto di lavoro come regolato dalle norme vigenti finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani integrati organicamente, in un sistema di formazione e lavoro.

Il valore del "buono apprendistato", di cui alle "Linee guida per lo sviluppo e la diffusione dell'apprendistato di I Livello nella regione Siciliana", per ciascun apprendista e per singola annualità verrà determinato annualmente anche con riferimento ad analoghi provvedimenti del MLPS.

3.3. Quadri Orari

La durata complessiva dei percorsi di IeFP è di 1.056 ore annue. Le Istituzioni scolastiche/formative definiscono il proprio Piano dell'Offerta Formativa nel rispetto delle percentuali di sviluppo delle competenze di base, correlate agli assi culturali di cui al Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 come integrate dall'allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, suddivisi per area disciplinare, e delle competenze tecnico-professionali relative ai diversi profili di Qualifica e Diploma professionale di cui al Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP (allegati 2 e 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. n. 155/CSR).

QUADRO ORARIO ORDINAMENTALE IeFP

Aree formative	Assi culturali	Monte ore annuale			
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Competenze di base	Linguaggi	132	132	132	132
	Matematico	66	66	66	66
	Scientifico- tecnologico	132	132	66	66
	Storico-sociale, cittadinanza e geografia	165	132	99	99
	Totale monte ore annuale competenze di base	495	462	363	363
Competenze tecnico professionali	Materie dell'Area di indirizzo	561	429	462	462
	Stage/Laboratorio/Simulazione aziendale/ Alternanza-PCTO	0	165	231	231
	Totale monte ore annuale	1.056	1.056	1.056	1.056

Le Istituzioni scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, possono, all'interno del quadro orario nella tabella precedente e nell'ambito della propria autonomia, variare il monte ore previsto utilizzando una flessibilità tra le Aree Formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole Aree Formative pari al 20%.

La formazione può essere erogata attraverso diverse metodologie didattiche, nel rispetto delle quote orarie sopra descritte (sistema ordinario o duale).

Al di fuori del quadro orario di 1.056 ore complessive, è prevista la possibilità di attivare laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) entro il limite del 15% del monte ore annuo (massimo 158 ore).

3.4 Indicazioni per la formazione delle classi di IeFP

Il numero degli iscritti alla prima annualità dei percorsi di IeFP non può essere inferiore a 22 unità, fatta salva la normativa nazionale vigente in materia.

Tale numero può essere ridotto a 20 unità nei seguenti casi:

- presenza di alunni diversamente abili (in ogni classe potranno essere inseriti al massimo 2 alunni con certificazione di disabilità, purché venga assegnato al disabile un insegnante specializzato sul sostegno);
- attivazione di percorsi in aree quali comuni totalmente montani, isole minori, comuni ricadenti nelle aree SNAI;

Le classi dei percorsi sono formate in base alle iscrizioni degli allievi in riferimento ad una sola Figura / indirizzo o Profilo di Qualifica o di Diploma Professionale, per l'intera durata dei percorsi ed ai fini dell'esame conclusivo; l'avvio dei percorsi nei Centri di formazione professionale si realizza con la vidimazione dei registri da parte dei competenti centri Territoriali per l'impiego.

Possono essere formate anche classi articolate di IeFP, il cui numero complessivo degli allievi è quello previsto per i percorsi ordinamentali ed il numero minimo per indirizzo non deve essere inferiore a n. 5 alunni, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Regionale di autorizzare classi articolate con una composizione numericamente diversa da quella sopra descritta al fine di garantire il diritto allo studio degli allievi.

La formazione dei gruppi di allievi è realizzata dalle Istituzioni sulla base di criteri autonomamente definiti nell'ambito del Piano dell'offerta con riguardo ai diversi fattori (territorialità; contesto socio-culturale; genere; nazionalità; livello di padronanza della lingua italiana; handicap e DSA; ecc.), al fine di garantire le condizioni ottimali dell'apprendimento e nel rispetto dei principi di equità e di salvaguardia dei diritti sociali e civili degli allievi.

Il numero degli iscritti alle annualità successive alla prima non può essere inferiore a 20 unità. L'Amministrazione si riserva di stabilire eventuali deroghe al fine di garantire la continuità educativo-didattica e il diritto allo studio degli allievi.

3.5 Percorsi Triennali e Quarto anno in regime di Sussidiarietà

Con l'Accordo Territoriale approvato con D.D.G. n. 5562 del 24-10-18 siglato tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e ss.mm.ii., si è dato seguito alle indicazioni di cui al d.lgs. 61/2017; l'offerta sussidiaria dei percorsi è assicurata:

- dagli Istituti Professionali di Stato o paritari (I.P.) ovvero dagli IIS che abbiano un indirizzo di Istruzione Professionale;
- dai CPIA che, in applicazione D.I. 12/03/2015, possono stipulare accordi con Istituti Professionali statali e/o con Enti di Formazione Professionale accreditati;
- dagli Istituti di Istruzione Professionale di Stato o paritari ovvero IIS che abbiano un indirizzo I.P. appartenenti alle reti di secondo livello di CPA (comma 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012).

In particolare, ai sensi del citato Accordo Territoriale, gli Istituti di istruzione Professionale di Stato e paritari ed i CPIA, in partenariato con gli istituti professionali, possono erogare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorso di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226/05:

- a) triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consentono nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere;
- b) di IV° anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).

Con riferimento al Repertorio regionale, di cui al D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019, le qualifiche attivabili in regime di sussidiarietà, ai sensi del citato Accordo Territoriale, fanno specifico riferimento alla tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi di IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di I.P. (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3) di cui all'Allegato 4 del decreto n. 92 del 2018 e dall'Allegato 4-bis (al decreto 24 maggio 2018 n. 92) approvato con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020 e tenuto conto dell'Accordo in CSR, Repertorio Atti n. 156 del 10 Settembre 2020.

In particolare, gli Istituti Professionali di stato in regime di sussidiarietà assumono le relative delibere degli OO.CC. nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) assicurare una solida preparazione di base che abbia come riferimento primario i traguardi formativi previsti dall'obbligo di Istruzione e Formazione (D.M. 139/2007);
- b) assicurare una preparazione professionale che consenta la spendibilità su tutto il territorio nazionale dei titoli regionali con riferimento agli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell'Allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- c) favorire un solido legame con il contesto socio-economico del territorio di riferimento;
- d) prestare massima attenzione a garantire il massimo raccordo tra competenze proprie delle Qualifiche con abilità e competenze di cui al d.lgs. 61/2017.

Al fine di favorire il pieno conseguimento delle competenze professionali attese nel profilo in uscita, gli Istituti Professionali utilizzeranno di norma le quote di autonomia e di flessibilità di cui al D.lgs. n. 61/2017, per il potenziamento di cui alla L. 107/2015, del fondo di istituto e di ogni altra risorsa disponibile.

3.5.1 Interventi integrativi degli Istituti Professionali

Ai sensi dell'Accordo Territoriale approvato con D.D.G. n. 5562 del 24-10-18 siglato tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia, gli interventi integrativi ex art.3 c.2 del D.I. del 17/05/2018, possono essere erogati esclusivamente dagli Istituti Professionali. Tali interventi sono finalizzati a garantire agli allievi il diritto alla propria scelta di studio e contenere eventuali fenomeni di dispersione. Gli interventi integrativi devono essere progettati e avviati a partire dalle prime annualità in relazione alle figure e profili dei percorsi IeFP previsti nella programmazione territoriale dell'offerta formativa, sulla base della tabella di correlazione tra qualifiche e diplomi professionali IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 del decreto 24 maggio 2018 n.92 e dall'Allegato 4-bis (al decreto 24 maggio 2018 n. 92) approvato con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020. Per gli studenti ri-orientati alla fine della prima annualità ad altri percorsi di studi è possibile attivare gli interventi integrativi dalla seconda annualità. I suddetti interventi devono essere comunicati prima dell'avvio al Dipartimento Istruzione e all'USR per la Sicilia e dovranno essere progettati sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza tra i curricula dei diversi ordinamenti. Gli interventi sono progettati in termini di UDA (Unità di Apprendimento e di competenze) e sviluppano le dimensioni tecnico professionali specifiche delle figure e dei profili IeFP sia attraverso attività laboratoriali sia in contesto di Alternanza Scuola-Lavoro, sia di

apprendistato. Detti interventi devono essere realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curriculare ordinamentale degli istituti Professionali anche attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe, ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c.2 art.3 del D.I. 17/05/2018 e dell'art.6 del Dlgs 61/2017 sia utilizzando altre risorse delle scuole. A tal fine si potrà prevedere anche l'utilizzo dei LARSA. I percorsi integrativi sono finalizzati all'acquisizione della Qualifica da acquisire attraverso l'esame di Qualifica del 3° anno o del Diploma professionale al termine del 4° anno.

L'ammissione degli allievi frequentanti all'esame di 3° e/o 4° anno deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto o quinto anno di Istruzione Professionale di Stato.

3.6 Qualifiche di operatore del benessere e operatore delle lavorazioni dei materiali lapidei e operatore dell'oro e dei metalli preziosi in regime di convenzione

I percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà triennali per il conseguimento della Qualifica professionale di: Operatore del benessere (Indirizzo: Erogazione di trattamenti di acconciatura; Indirizzo: Erogazione dei servizi di trattamento estetici), Operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei, Operatore alle lavorazioni dell'oro, dei metalli preziosi, di quarto anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale di: Tecnico dell'acconciatura, Tecnico dei trattamenti estetici, Tecnico della lavorazione dei materiali lapidei, Tecnico della lavorazione dell'oro e dei metalli preziosi e affini, potranno essere rilasciate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio e gli Istituti Secondari di secondo grado.

3.7 Figure professionali per i percorsi triennali

	Denominazione Profilo	Denominazione Indirizzo
1	OPERATORE AGRICOLO	- Gestione di allevamenti - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e serra - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio - Costruzione e manutenzione di aree verdi parchi e giardini - Gestione di aree boscate e forestali
2	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA	
3	OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA	
4	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
5	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	- Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Manutenzione e riparazione della carrozzeria

		<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'edilizia - Riparazione e sostituzione di pneumatici
6	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI	
7	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO, DEI METALLI PREZIOSI	
8	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA	
9	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI	
10	OPERATORE DEL BENESSERE	<ul style="list-style-type: none"> - Erogazione di trattamenti di acconciatura - Erogazione dei servizi di trattamento estetico
11	OPERATORE DEL LEGNO	
12	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE	
13	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA	
14	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione degli alimenti e allestimenti piatti - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande
15	OPERATORE DELLE CALZATURE	
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno - Lavorazione e produzione lattiero e caseario - Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali - Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne - Lavorazione e produzione di prodotti ittici - Produzione di bevande
17	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	
18	OPERATORE DELLE PRODUZIONI TESSILI	
19	OPERATORE TERMOIDRAULICO	
20	OPERATORE EDILE	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori generali di scavo e movimentazione - Costruzione di opere in calcestruzzo armato - Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione - Lavori di rivestimento e intonaco - Lavori di tinteggiatura e cartongesso - Monitoraggio di parti in legno per la carpenteria edile
21	OPERATORE ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici - Installazione /manutenzione di impianti elettrici civili - Installazione /manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario

		- Installazione /manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato
22	OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	
23	OPERATORE GRAFICO	- Impostazione e realizzazione della stampa - Ipermediale
24	OPERATORE INFORMATICO	
25	OPERATORE MECCANICO	- Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione - Saldatura e giunzione dei componenti - Montaggio componenti meccanici - Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici - Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti
26	OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	

3.8 Figure professionali per i percorsi quadriennali

	Denominazione Profilo	Denominazione Indirizzo
1	TECNICO AGRICOLO	- Gestione di allevamenti - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e serra - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio - Costruzione e manutenzione di aree verdi parchi e giardini - Gestione di aree boscate e forestali
2	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	- Vendita a libero servizio - Vendita assistita
3	TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	- Allestimenti del sonoro - Allestimenti luci - Allestimenti di scena
4	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	
5	TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA	- Amministrazione e contabilità - Gestione del personale
6	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	- Ricettività turistica - Agenzie turistiche - Convegnistica ed eventi culturali
7	TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR	
8	TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI	- Logistica esterna (trasporti) - Logistica interna e magazzino
9	TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	

10	TECNICO DEL LEGNO	<ul style="list-style-type: none"> - Seconda trasformazione del legno e produzione di pannelli - Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e l'edilizia - Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in legno - Intarsiatura di manufatti in legno - Decorazione e pittura di manufatti in legno
11	TECNICO DELL'ACCONCIATURA	
12	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA	<ul style="list-style-type: none"> - Abbigliamento - Prodotti tessili per la casa
13	TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI	<ul style="list-style-type: none"> - Produzione energia elettrica - Produzione energia termica
14	TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI	
15	TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricazione, Montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria - Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili
16	TECNICO DELLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI E AFFINI	
17	TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI PELLETTERIA	
18	TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI	<ul style="list-style-type: none"> - Produzione - Sviluppo prodotto
19	TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno - Lavorazione e produzione lattiero e caseario - Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali - Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne - Lavorazione e produzione di prodotti ittici - Produzione di bevande
20	TECNICO DI CUCINA	
21	TECNICO DI IMPIANTI TERMICI	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti di refrigerazione - Impianti civili/industriali
22	TECNICO EDILE	<ul style="list-style-type: none"> - Costruzioni architettoniche e ambientali - Costruzioni edili in legno
23	TECNICO ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Building automation - Impianti elettrici civili/industriali
24	TECNICO GRAFICO	
25	TECNICO INFORMATICO	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi, reti e data management - Sviluppo soluzioni ICT
26	TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MAOTORE	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici

		<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e riparazione di carrozzeria, telaio e cristalli - Riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchi
27	TECNICO MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE	<ul style="list-style-type: none"> - Modellazione e prototipazione - Prototipazione elettronica
28	TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi a CNC - Sistemi CAD CAM - Conduzione e manutenzione impianti
29	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione - Installazione e manutenzione impianti

3.9 Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti

I Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA) rappresentano una modalità didattica dell'offerta di IeFP. Essi rappresentano uno strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati e di recupero o sviluppo delle competenze oggetto degli standard del percorso formativo.

In particolare i LARSA sono volti alle seguenti finalità:

- a) recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- b) approfondire le conoscenze acquisite;
- c) implementare e valorizzare le eccellenze;
- d) erogare moduli compensativi e/o integrativi.

L'articolazione oraria di tali laboratori viene organizzata autonomamente da ciascun Ente, nel rispetto di una quota massima del 15% del monte orario annuale e vanno attuati all'esterno della offerta formativa di 1.056 ore. Tali interventi concorrono agli obiettivi di cui all'art. 8 c.2 lettera b) dell'accordo CSR n° 100 del 10 maggio 2018.

3.10 Corso annuale per l'accesso all'esame di stato per gli studenti che conseguono il Diploma di Qualifica quadriennale

Così come definito dall'Accordo Territoriale del DDG 5562 del 24-10-2018 e successive integrazioni, per gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Qualifica quadriennale nell'ambito di un percorso IeFP e che intendano proseguire nel percorso di istruzione per il conseguimento del Diploma quinquennale di Istruzione di 2° grado, la Regione Siciliana, d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definisce forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Enti di Formazione professionale finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato.

3.11 Alunni disabili, DSA E BES

I percorsi che accolgono alunni con certificazione di disabilità, nonché con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES), garantiscono la specifica personalizzazione, attraverso strumenti e itinerari formativi ad hoc.

Per gli allievi con disabilità certificata, le Istituzioni garantiscono quanto previsto dalla normativa quadro nazionale in materia, in particolare:

- a) misure di cui all'art. 17 della L. n. 104/1992;
- b) attività di sostegno attraverso la specifica funzione di supporto;
- c) forme di consultazione con gli insegnanti del precedente ciclo di istruzione frequentato, per garantire la continuità educativa e formativa;
- d) interventi finalizzati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione di cui all'art. 12 della L. n. 104/1992, con specifico riferimento alla definizione del PEI;
- e) raccordo e collaborazione con i Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT, istituiti *dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 7.8.2019, n. 96, che ha modificato l'articolo 7 del decreto*

legislativo 13 aprile 2017, n. 66) e i Gruppi di Lavoro Regionali (GLIR *unico, istituito presso l'USR*), nonché con le strutture e reti di supporto territoriali per l'integrazione scolastica;

- f) interventi e provvedimenti di inserimento e integrazione sociale di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8 della L. n. 104/1992;
- g) misure per le prove d'esame, coerenti con quanto previsto dall'art. 16 della L. n. 104/1992;
- h) partecipazione agli Accordi di programma e dotazione di attrezzature e sussidi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 della L. n. 104/1992.

Agli allievi disabili ai fini del successo formativo, è garantita la permanenza nei percorsi formativi fino al compimento del 18° anno di età, ovvero sino all'ottenimento del Diploma Professionale.

Per gli allievi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificato, le Istituzioni garantiscono quanto previsto dalla normativa quadro nazionale in materia; in particolare:

- a) comunicazioni alle famiglie ed interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti, di cui ai c. 2 e 3 dell'art. 3 della L. n. 170/2010;
- b) provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità di cui ai commi b) e c) dell'art. 5 della L. n. 170/2010;
- c) predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di specifici interventi di personalizzazione;
- d) misure idonee per le prove d'esame.

Fermo restando quanto previsto dagli art.5 e 6 del D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017 in merito alle procedure di certificazione della disabilità ed al progetto individuale degli alunni con certificazione di disabilità, resta a cura delle Istituzioni Scolastiche e Formative la stesura del Piano Educativo Personalizzato o Individualizzato (PEI) dove necessario. Esso è elaborato dai docenti del Consiglio di Classe e dai docenti di sostegno, con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità e dagli specialisti dell'ASP.

Il PEI è sempre suscettibile di revisione e di modifica in itinere, pertanto è sempre possibile modificare quanto programmato, alla luce degli obiettivi raggiunti o non raggiunti e sempre previa delibera del Consiglio di Classe/equipe dei formatori, dandone preventiva informazione ai genitori.

Il PEI per gli allievi con certificazione di disabilità corrisponde ad una progettazione formativa riferita allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale. È possibile prevedere un PEI con programmazione equiparata a quella della classe, cosiddetta per obiettivi minimi conformi a quella della classe, oppure un PEI con programmazione differenziata. Quest'ultima non permette l'acquisizione della Qualifica o Diploma ma di un attestato delle competenze acquisite.

Per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) frequentanti i corsi IeFP, è prevista l'approvazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il PDP per gli allievi BES prevede interventi specifici ed è approvato dai docenti del Consiglio di Classe/equipe dei formatori, dandone comunicazione ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità.

3.11.1 Tipologie di PEI riferite alle capacità lavorative

Le attività previste all'interno dei PEI sono riferite alle capacità lavorative risultanti dalla documentazione sanitaria prodotta; a seguito dell'esame di questa, si distinguono tre casi:

- 1) se risultano abilità tali da permettere il percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE o DIPLOMA DI TECNICO, l'allievo, nel corso degli studi, svolgerà normali attività di stage e/o laboratoriale e/o di Alternanza Scuola-Lavoro;
- 2) se risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI COMPETENZE PROFESSIONALI O TECNICHE, l'allievo, nel corso degli studi, svolgerà le attività di stage e/o laboratoriale e/o di Alternanza Scuola-Lavoro secondo le proprie abilità. L'Attestato sarà utile ai fini del collocamento lavorativo e sarà compilato indicando quanto l'alunno ha maturato in termini di specifiche competenze afferenti alla Qualifica professionale di riferimento, secondo il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Sicilia" di cui al DDG n. 3478 del 25.07.2013;
- 3) se risultano abilità tali da permettere, con la presenza imprescindibile dell'insegnante specializzato di sostegno, un percorso formativo finalizzato esclusivamente al conseguimento dell'ATTESTATO DI FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO, l'allievo potrà non svolgere le attività di stage e/o laboratoriale e/o di Alternanza Scuola-Lavoro; l'Attestato non sarà utile ai fini del collocamento lavorativo ma sarà un credito formativo valutabile -ai fini del passaggio dal percorso di formazione a quello di istruzione - per il completamento dei 5 anni di frequenza scolastica.

4. STANDARD MINIMI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI IeFP E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Nell'ambito del Sistema Regionale di IeFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

4.1 Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti

La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- valutazione formativa, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- valutazione delle prestazioni professionali previste per il Profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- valutazione della formazione in contesto lavorativo o stage che prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo, agite nel contesto lavorativo reale.

Le prove di valutazione nei percorsi di IeFP vanno impostate in riferimento agli standard formativi minimi. Per la realizzazione delle prove di valutazione formative e professionali vanno utilizzati

specifici strumenti, quali questionari, griglie di osservazione, prove scritte, controllo qualità dei prodotti formativi e similari, preventivamente predisposti e resi pubblici in fase di programmazione in coerenza con il tipo di competenza da valutare. In particolare, la natura prettamente operativa della competenza deve essere rilevata mediante assegnazione di compiti autentici o di realtà la cui realizzazione implica abilità derivanti da più discipline. Pertanto, valutare le competenze significa individuare strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze. Ad ogni competenza da valutare saranno associati dei criteri di valutazione e per ogni criterio si esprimerà la valutazione secondo una rubrica a più livelli. La valutazione del possesso della competenza è da effettuare attraverso la somministrazione di più prove per le quali verranno misurate le performance riguardanti i singoli criteri della competenza in un arco di tempo determinato.

4.2 Certificazione dei Percorsi

Il processo di valutazione è alla base del sistema di certificazione che risponde all'esigenza di facilitare la spendibilità dei saperi e delle competenze conseguiti dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuovere il riconoscimento dei crediti formativi. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

L'oggetto proprio della certificazione, finale ed intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito formativo è, pertanto, la competenza e non il percorso o il segmento di percorso (unità di apprendimento - unità didattica - modulo - unità formativa) che è invece finalizzato al suo sviluppo.

Il Sistema Regionale di IeFP richiama, in materia di certificazione finale ed intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Enti di Formazione, Deliberazione n. 465 del 13 dicembre 2019 della Regione Siciliana di recepimento dell'Accordo di Conferenza Permanente del 01° agosto 2019 n. 155/CSR.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di IeFP, ossia gli organismi di cui al punto 2.4, accreditati per l'IeFP, sono tenuti a fornire le certificazioni o le attestazioni delle competenze acquisite (finali o intermedie) in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso prescelto di IeFP ed in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo di Conferenza Permanente dell' 1° agosto 2019 n. 155/CSR.

Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, gli orientamenti nazionali richiedono infatti una strutturazione della progettazione dei percorsi di IeFP per unità formative/di apprendimento (UF/UdA) e la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni elementi delle unità formative, quali conoscenze e abilità, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite. I crediti formativi sono, pertanto, definiti in termini di competenze rispetto al Profilo prescelto, secondo gli obiettivi specifici di apprendimento determinati dal combinato di conoscenze-abilità descritte nel Repertorio.

La certificazione delle competenze è resa possibile, quindi, dalla progettazione dei percorsi formativi in unità formative formulate sulla base degli standard formativi e professionali previsti nel Repertorio. Le competenze certificate sono quelle degli standard formativi e professionali previsti nel Repertorio regionale di IeFP e inserite nel Patto Formativo Individuale. I singoli percorsi di IeFP saranno sempre organizzati con struttura per Unità di Apprendimento.

4.3 Modelli di Certificazione

I percorsi formativi di durata triennale e di IV anno o quadriennale si concludono rispettivamente con il rilascio di un attestato di Qualifica professionale, corrispondente rispettivamente al livello EQF3 per la Qualifica e dal livello EQF4 per il Diploma di tecnico professionale. La Regione è l'autorità pubblica che ha competenza esclusiva al rilascio di tali titoli.

Per il rilascio delle attestazioni delle qualifiche e dei diplomi di tecnico professionale le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione, garanti del rispetto delle Certificazioni dei percorsi, dovranno, pertanto, utilizzare i Modelli di cui all'Accordo di Conferenza Permanente del 1° agosto 2019 rep.n. 155/CSR.

La certificazione regionale in esito ai percorsi di IeFP prevede, quindi, l'utilizzo dei seguenti modelli:

- a) **Attestato di Qualifica professionale**, in coerenza con l'allegato 5 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR;
- b) **Diploma professionale**, in coerenza con l'allegato 6 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR;
- c) **Certificato delle Competenze di Base** acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è il modello di attestazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti previsto dal D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, in linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche e ss.mm.ii;
- d) **Attestato di competenze** intermedie, in coerenza con l'allegato 7 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR.

I modelli di cui sopra si assumono per:

- la certificazione finale in esito ai percorsi di IeFP;
- la certificazione intermedia delle competenze. Anche nell'ipotesi di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione serve ad agevolare i passaggi reciproci ed interni tra Istruzione e IeFP.

Gli enti di cui al punto 2.4 si fanno garanti, attraverso i propri rappresentanti legali, del rispetto delle procedure organizzative e valutative previste dalle norme vigenti ai fini del rilascio delle certificazioni dei percorsi.

5. VALIDITÀ DELL'ANNO FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI

5.1 Anno formativo

L'anno scolastico/formativo ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di agosto, secondo il calendario scolastico emanato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Gli stage formativi potranno protrarsi sino al mese di agosto, dando la possibilità agli studenti di completare, qualora ve ne fosse la necessità, i percorsi. Ogni attività di formazione in azienda dovrà comunque essere ultimata entro la data di scrutinio per l'ammissione all'anno scolastico/formativo successivo e quindi entro l'inizio effettivo delle lezioni del successivo anno scolastico.

In particolare, per i percorsi realizzati in apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015 o per gli allievi beneficiari del "buono apprendistato" va considerata la tempistica della specifica programmazione regionale, nel rispetto comunque del termine ultimo per scrutinare lo studente per l'ammissione all'anno scolastico/formativo successivo.

5.2 Obbligo di frequenza – validità dell'anno formativo

Al fine della validità dell'anno scolastico/formativo occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto nel curriculum personalizzato, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo di assenze consentito e che l'allievo abbia raggiunto lo stesso le competenze previste dal profilo di indirizzo.

L'ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dal Consiglio di classe/équipe dei Docenti/Formatori previa valutazione annuale dell'intero percorso, sulla base dei criteri preventivamente definiti nell'ambito del Piano Triennale dell'offerta formativa, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Non è possibile l'ammissione alla frequenza di un anno scolastico/formativo successivo a quello frequentato per gli allievi che non siano stati regolarmente ammessi alla frequenza di tale anno tramite scrutinio.

La modalità "sospensione del giudizio" è consentita purché sciolta entro l'inizio delle lezioni del nuovo anno formativo, dopo aver assicurato il recupero attraverso adeguate misure ed interventi predefiniti in sede di scrutinio sospensivo.

Nel caso di ammissione a nuova annualità, pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza, in sede di scrutinio devono contestualmente essere definite e verbalizzate le misure e gli interventi che assicureranno gli interventi finalizzati al recupero durante la frequenza dell'anno successivo.

Per l'ammissione all'esame finale, di Qualifica o di Diploma di 4° anno, gli allievi devono ottenere una valutazione almeno sufficiente, espressa dalla équipe dei Formatori/CdC dell'Istituzione scolastica o formativa, sul raggiungimento delle competenze relative al profilo di Qualifica/Diploma professionale ed una valutazione positiva del comportamento.

5.3 Ammissione agli esami di Qualifica

Potranno sostenere gli esami per una Qualifica IeFP i candidati che documentino adeguatamente di aver espletato in maniera riconoscibile attività di lavoro-stage-alternanza inerenti detta Qualifica di IeFP e di aver frequentato un corso attinente tale Qualifica di formazione professionale autorizzato dalla Regione Sicilia. Le competenze acquisite in contesti non formali e/o informali saranno accertate, valutate e attestate così come previsto al punto 2.2 Allegato Tecnico B del D.A. n.7964 del 20 dicembre 2019. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni ricevono, attraverso le esercitazioni svolte, durante il percorso di IeFP secondo lo standard regionale. L'attività lavorativa coerente con la Qualifica di IeFP deve risultare da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Le domande di ammissione agli esami di Qualifica devono essere presentate ad un solo Istituto/Ente di formazione sede di esami. Gli esami saranno conclusi entro e non oltre la data di avvio del successivo anno scolastico.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove.

La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita Commissione costituita nell'Istituto Professionale di Stato o nel CPIA, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e nell'Ente di formazione professionale presieduta dal legale rappresentante. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove sarà pubblicato apposito elenco degli ammessi agli esami.

Detta Commissione provvederà alla validazione del percorso di Istruzione e Formazione realizzato e fissato nel Patto Formativo individuale, condizione indispensabile per l'ammissione agli esami di Qualifica.

5.4 Esami di Qualifica Professionale /Diploma Professionale

Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che gli studenti, a conclusione dei percorsi di durata triennale, di IV anno o quadriennale, sostengano un esame finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale.

Possono essere ammessi agli esami di Qualifica e di Diploma professionale, in qualità di candidati interni, gli alunni iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Enti di cui al punto 2.4 accreditati dalla Regione per l'erogazione dei percorsi triennali/quadriennali di IeFP (gli Istituti professionali e i CPIA secondo il regime di sussidiarietà di cui all'Accordo Territoriale del 22 ottobre 2018 USR-Regione approvato con D.D.G. n. 5562 del 24/10/18, compresi gli interventi integrativi attivati dagli I.P.).

L'esame previsto al termine del percorso triennale/di IV anno o quadriennale, rappresenta la modalità, attraverso un processo formale di convalida, per verificare nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali che consentano il conseguimento del titolo finale (Qualifica o Diploma). In riferimento ai risultati di apprendimento oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR prevede in forma unitaria l'acquisizione di tre tipologie di competenza: competenze di base, tecnico-professionali comuni e professionali specifiche, pertanto gli esami finali si articolano in due momenti:

A - Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;

B - Prove d'indirizzo specifico e colloquio sull'area di indirizzo.

In linea con questi elementi, la Regione Siciliana definisce, con specifico provvedimento, la metodologia e le Disposizioni attuative relative agli esami finali e alla loro organizzazione.

5.4.1 Fase A

Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di ammissione per l'accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.

Alle suddette prove seguirà lo scrutinio finale, che costituisce la prima fase di valutazione d'esame, in cui il team dei docenti (CdC/équipe dei Formatori) tiene in considerazione:

- a) gli esiti delle prove finali di ammissione;
- b) la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- c) il percorso formativo triennale/quadriennale dell'alunno;
- d) lo svolgimento delle attività di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro o apprendistato.

Allo scrutinio finale il team dei docenti esprime, per ciascuna disciplina, un voto in decimi.

La proposta di voto per ciascuna disciplina, o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto finale, viene così formulata:

- 80% in base al percorso formativo dell'allievo;
- 20% in base all'esito delle prove finali.

La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (.../100) costituirà il voto di ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:

- frequenza di un numero di ore minimo per come previsto al punto 5.2;
- possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.

5.4.2 Fase B EQF3

L'esame di Qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esame ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

Caso pratico professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento delle seguenti competenze: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saper usare le conoscenze/competenze acquisite (possiede i nuclei concettuali fondamentali, sa analizzare nella sua complessità un progetto, un problema/una situazione tecnico-professionale ecc...) 2. Saper discutere su un problema concreto (sa motivare scelte e procedure ecc...) 3. Saper collegare ed integrare conoscenze (sa compiere collegamenti con problemi tecnico-professionali, processi produttivi, realtà aziendali, norme di settore ecc...) 4. Saper usare la lingua (utilizza il lessico di settore, sa esporre con chiarezza e coerenza logica, sa argomentare ecc...)

5.4.3 Fase B EQF4

L'esame di Diploma costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esame ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto secondo le modalità dettagliate al successivo par. 6.

Caso pratico professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento del saper rappresentare:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. tipologia e ampiezza delle conoscenze acquisite; 2. finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche; 3. grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività; 4. tipologia del contesto di operatività; 5. presenza di ulteriore specializzazione. <p>Oltre che, più in generale, manifestare adeguate modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e ricorrere all'uso di strategie di autoapprendimento e autocorrezione.</p>
--	---

La Commissione provvederà a definire per ciascuna prova una griglia di valutazione, contenente:

- gli indicatori di valutazione (parametri, elementi di valutazione);
- i descrittori, che identificano i livelli di prestazione di ciascun indicatore;
- il punteggio associato a ciascun descrittore.

6. COMMISSIONE DI ESAME

La Commissione d'esame, nominata con Provvedimento dell'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, si insedia a conclusione della Fase A per l'esame di Qualifica EQF3 o per l'esame di Diploma EQF4.

È presieduta da un dipendente dell'Amministrazione Regionale designato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale in possesso di specifiche competenze.

È composta da due docenti dell'area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della Qualifica da rilasciare) designato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare, deve:

1. verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione;
2. organizzare la riunione preliminare;
3. presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame e al rilascio dell'Attestato di competenze intermedio in caso mancata ammissione all'esame;
4. garantire il regolare svolgimento delle prove;
5. verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
6. predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
7. restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;

- b) esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento acquisiti da ciascun allievo;
- c) concordare le caratteristiche, la data, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale;
- d) definire modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o individualizzate riservate agli allievi disabili, forme e figure per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché condizioni e misure dispensative e compensative per l'effettuazione delle prove da parte di allievi con DSA e disabili, coerenti con il PEI/PDP, come indicato al successivo par. 6.3.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio ha la facoltà di autorizzare l'immissione alla prima Commissione utile nella stessa Istituzione scolastica/formativa, o in una diversa avente sede nella stessa provincia, per lo svolgimento della prova.

6.1 Composizione del Voto d'Esame di Qualifica e di Diploma

Il voto d'Esame si compone del voto di ammissione (min. 60/100), dei punteggi attribuiti al colloquio e al caso pratico professionale.

I tre elementi incideranno sul voto finale con pesi diversi:

- il voto di ammissione per il 25%;
- il colloquio per il 35%;
- il caso pratico professionale per il 40%.

La Commissione dispone degli indicatori, dei descrittori e dei relativi punteggi codificati nella griglia di valutazione di ciascuna prova. Il punteggio è attribuito dalla Commissione a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale la proposta del Presidente della Commissione. Alla somma dei punteggi corrisponderà un voto espresso in centesimi (.../100). L'alunno risulterà Qualificato e/o Diplomato quando riporterà un punteggio complessivo di almeno 60/100.

6.2 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasciano l'Attestato di Qualifica Professionale o il Diploma Professionale utilizzando, rispettivamente, i Modelli di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2019.

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

In caso di mancato superamento della prova d'esame all'allievo è rilasciato un Attestato di competenze in relazione agli apprendimenti acquisiti.

6.3 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative, coerenti con il PEI/PDP e, se deliberato dal

Consiglio di classe/Equipe dei formatori, la presenza del docente specializzato e/o del personale esperto per la comunicazione.

6.3.1 Esami di Qualifica e Diploma per i candidati esterni

Possono partecipare agli esami per una determinata Qualifica professionale i soggetti, di norma maggiori di diciotto anni e comunque che abbiano assolto all'obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'Istituzione scolastica, nei limiti temporali stabiliti dalla stessa, che siano in possesso dei seguenti specifici requisiti:

1. essere in possesso del Diploma di licenza media;
2. documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla Qualifica di formazione professionale per cui si candidano o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla Qualifica di formazione professionale richiesta autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di IeFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la Qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro; per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
3. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prova denominata "Caso pratico-professionale" e siano in possesso del Diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale come al punto 2 in corsi autorizzati dalla Regione;
4. abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età; in questo caso sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermo restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente punto 2. (Come da O.M. 14 maggio 1999, n. 128-Prot. n. 6582).

In deroga ai punti 2), 3) e 4) sono, altresì, ammessi agli esami di Qualifica in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato con esito negativo un corso di Qualifica professionale almeno per un numero di anni pari al corso per il quale si candidano a sostenere gli esami o abbiano frequentato un corso di istruzione del medesimo settore presso un Istituto professionale di Stato e abbiano certificati dalla scuola i crediti formativi aggiuntivi che allineino le competenze del percorso ordinamentale seguito a quelle previste dalla Qualifica richiesta. Gli esterni devono inserirsi in una sessione di esami dell'ente già programmata.

Le domande di ammissione agli esami di Qualifica devono essere presentate ad una sola Istituzione scolastica, entro i termini individuati dalla stessa, sempre nell'ambito di una sessione di esami programmata per i propri allievi interni. I candidati esterni non potranno superare il limite del 50% dei candidati interni e comunque entro il numero massimo complessivo di n.35 allievi per classe. Non sono previste sessioni straordinarie.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

La responsabilità del riconoscimento e validazione dell'attività di lavoro e dei crediti formativi, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita Commissione costituita nell'Istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Detta Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I candidati esterni sosterranno gli esami di Qualifica/Diploma esclusivamente presso le Istituzioni Scolastiche accreditate per l'IeFP.

In questo caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, l'istituzione scolastica, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso dei requisiti sopra elencati di cui redigerà apposito verbale.

6.3.2 Esami di Qualifica e Diploma per i per allievi che hanno frequentato i percorsi integrativi presso gli IP

Gli allievi che hanno frequentato i percorsi integrativi di cui al punto 3.5.1 potranno accedere agli esami di Qualifica o Diploma di tecnico professionale nell'ambito delle sessioni di esami programmate, per gli stessi, dall'IP di appartenenza, con le modalità di cui al punto 5.4.

6.3.3 Esami di Qualifica candidati assenti giustificati

I candidati assenti giustificati, possono sostenere gli esami di Qualifica e/o di Tecnico professionale presso le Istituzioni scolastiche/formative dove risultino attive per lo stesso anno scolastico Commissioni d'esame per l'acquisizione degli stessi titoli.

6.4. Abilitazione all'esercizio Estetista/Acconciatore

I percorsi IeFP finalizzati al rilascio del Titolo di Tecnico dei Trattamenti estetici e/o Acconciatore includono le materie di cui all'art.6 c.3 della L. n. 1/1990 e l'esame conclusivo riscontra l'effettiva acquisizione di competenze e saperi.

L'acquisizione del Diploma di Tecnico dei trattamenti estetici e/o del Diploma di Tecnico della acconciatura è abilitante all'esercizio delle professioni di Estetista e/o Acconciatore qualora, su richiesta degli allievi, la composizione della Commissione, di cui al precedente paragrafo 6, sia integrata con la presenza di n.1 Esperto di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro designato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Le modalità applicative del presente punto verranno disciplinate da successiva circolare. La Commissione dovrà procedere, in momenti distinti, all'esame per il conseguimento del Diploma ed al rilascio della relativa abilitazione.

7. PASSAGGI TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PASSAGGI INTERNI AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La reversibilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi è un fattore fondamentale per realizzare il diritto di ciascuno alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento e per il

conseguimento del successo formativo. Per dare attuazione ai passaggi reciproci dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema scolastico e viceversa, nonché ai passaggi interni al sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale, si adottano modalità e procedure trasparenti finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi.

Il passaggio è attuato tramite il riconoscimento delle competenze possedute dall'allievo e spendibili in relazione agli obiettivi formativi del percorso in ingresso.

Il riconoscimento del credito fa riferimento alle certificazioni e documentazioni attestative possedute dall'allievo che costituiscono evidenze utili per l'accertamento delle competenze previste dal percorso. In relazione ad eventuali competenze correlate al percorso di ingresso acquisite in contesti non formali e informali, ossia non formalmente certificate da altre Istituzioni del sistema educativo nazionale e regionale o da Enti titolati del sistema nazionale di certificazione, possono essere accertate mediante l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute.

Ai fini dell'accertamento delle competenze non formali e informali, le Istituzioni scolastiche/formative provvedono alla loro identificazione e validazione in relazione ai corrispettivi standard di apprendimento dei percorsi.

La certificazione delle competenze, formali, non formali e informali, compatibili col percorso prescelto costituisce pertanto lo strumento essenziale per l'attribuzione dei crediti formativi finalizzati a consentire all'alunno di sostenere gli esami di Qualifica e di Diploma IeFP.

7.1 Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al fine di consentire i passaggi interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale fra le diverse tipologie di percorsi vengono individuati come modelli di certificazione:

- il modello Attestato di Qualifica Professionale, in coerenza con il format "allegato 5" all'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR, valido per l'iscrizione al IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento del Diploma quadriennale;
- il modello Attestato di competenze intermedio che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine di una o più unità formative svolte durante il percorso, redatto in coerenza con il format "allegato 7" all'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR;
- il modello Attestato di Diploma Professionale, in coerenza con il format "allegato 6" dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR.

Con riferimento all'attestato di Qualifica triennale o Diploma quadriennale o alla certificazione di competenze in itinere, per i passaggi interni al Sistema di IeFP un'apposita Commissione istituita presso le Istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate e la documentazione del percorso formativo del candidato (Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il foglio notizie dell'alunno; i programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurricolari; l'eventuale certificazione medica di disabilità e relativo PEI):

- a) accerta il livello delle competenze acquisite dall'allievo attraverso l'utilizzazione di appropriati strumenti, anche mediante apposite prove in ingresso volte all'individuazione e validazione delle

competenze non formali e informali e nel rispetto delle linee guida regionali per la certificazione delle competenze;

b) ammette il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto progettando e programmando apposite misure di accompagnamento in ingresso da effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi e/o interventi di recupero, tutoraggio o laboratori di sviluppo delle competenze (LARSA).

Per il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi interni al Sistema di IeFP si rimanda alla normativa vigente.

7.2 Passaggi dal Sistema di Istruzione Professionale al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa

Nell'ottica di un sistema unitario di formazione professionalizzante, si richiama quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni n. 100 del 10/05/2018, che individua le fasi e le modalità di passaggio tra i sistemi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa, nonché dell'Intesa Repertorio n.155 CSR del 10.09.2020 e dall'Accordo Repertorio n.156 CSR del 10.09.2020.

Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

- per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

In esito alla valutazione degli elementi di cui al punto 4.1, la Commissione determina l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione:

- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
- nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche competenze in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Ulteriori documenti che attestano il percorso formativo sono:

- Patto Formativo Individuale
- Certificato di crediti formativi corrispondenti a competenze accertate e valutate in ingresso;
- Schede con le valutazioni riportate per ciascun percorso/periodo/anno formativo;
- Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado Titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Foglio notizie alunno, Dossier dello studente o Libretto formativo;
- Eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo Piano Personalizzato.

Al fine di favorire il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma Di Istruzione Superiore Quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative sono tenute a

certificare le competenze e a documentare il percorso formativo, in accordo quanto previsto all'art 8 del D.Lgs. 61 del 13 aprile 2017 e dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni n.100 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii.

Inoltre, al fine di supportare le attività di progettazione formativa ed agevolare i processi di identificazione, validazione, riconoscimento e certificazione in ingresso degli apprendimenti nel caso di passaggio intersistemico, il sub allegato A) dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR, specifica:

- a) le equivalenze tra gli elementi degli Assi culturali dell'obbligo di istruzione e le competenze di Qualifica professionale, nonché tra le competenze di base di Qualifica e Diploma di IeFP, quelle comuni in esito ai percorsi di IFTS e quelle culturali degli insegnamenti dell'area generale di I.P;
- b) la correlazione tra le competenze chiave europee e quelle di cittadinanza, ESCO, culturali e personali di IeFP.

7.3 Il Processo di riconoscimento dei Crediti Formativi

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

1. azioni di accoglienza ed orientamento, nella modalità di una consulenza individuale, per garantire sostegno e sviluppo nei processi di scelta del giovane e valorizzarne le competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali;
2. costituzione della Commissione per i passaggi interni o per i passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa.

Al riconoscimento dei crediti si provvede attraverso specifiche Commissioni istituite presso le Istituzioni Scolastiche o enti di formazione professionale di destinazione, ogni qualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

Tutte le Istituzioni del sistema di IeFP sono tenute, oltre che alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi, anche al loro riconoscimento ed eventuale validazione in ingresso, in termini di credito formativo.

Il riconoscimento del credito e la sua attribuzione di valore, compresa la specifica determinazione dell'annualità di inserimento e l'eventuale riduzione del percorso e/o predisposizione di misure di accompagnamento o compensazione, è attuato in tutti i casi di passaggio da altro percorso del sistema educativo o dal mondo del lavoro e dell'esperienza formativa e professionale personale verso il sistema di IeFP.

Il passaggio da altro percorso costituisce un diritto della persona; esso può avvenire in qualsiasi momento dell'anno formativo ed entro i termini sotto riportati. L'eventuale non ammissione, anche ai fini del controllo, deve essere formalmente motivata dal Legale Rappresentante delle Istituzioni o, per quelle formative, da suo delegato, con riferimento alle specifiche condizioni ostative di carattere logistico-organizzativo e/o formativo.

La domanda di passaggio in corso d'anno deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno formativo/scolastico in cui è iscritto lo studente. La domanda di passaggio a fine anno deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno formativo/scolastico. In ogni caso, i passaggi dovranno avvenire non oltre i primi quattro mesi dall'avvio delle attività formative. L'obbligo di riconoscimento

e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni e documentazioni attestative possedute, nonché alle autodichiarazioni presentate dal soggetto anche riferite agli ambiti non formali e informali. Sono riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di IeFP solo competenze riconducibili agli standard di apprendimento regionali.

La determinazione del credito è realizzata, previa ammissione dell'allievo, dall'Istituzione titolare del percorso in ingresso ed ha effetto, anche per quanto concerne la decisione in merito all'annualità di inserimento, per tutte le Istituzioni Formative e scolastiche del sistema di IeFP.

In caso di passaggio in corso d'anno, ai fini della validità dell'anno scolastico/formativo per l'allievo, sono considerate anche le ore di frequenza e/o di assenza certificate dall'Istituzione scolastica/formativa di provenienza.

Composizione della Commissione

Il legale rappresentante dell'Ente o il dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica designa due formatori esperti in processi formativi e valutativi e un responsabile di Commissione, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative o Scolastiche, che possono avvalersi del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

7.4 Determinazione del valore e certificazione del credito

L'attribuzione di valore al credito concerne gli aspetti:

- qualitativi, ovvero di validazione delle competenze del soggetto tramite verifica della congruenza rispetto allo standard di riferimento;
- quantitativi, ovvero di determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso, con corrispettiva riduzione di tempo-scuola corrispondente alla durata delle UdA cui si riferiscono le competenze accertate e validate.

La certificazione del credito consiste nell'atto formale, coincidente con il rilascio dell'apposito Attestato, del riconoscimento e della sua correlata determinazione di valore (certificato di attestazione di crediti formativi individuali).

Nel caso dei passaggi tra il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e il Sistema di Istruzione Professionale e viceversa valgono le indicazioni di cui al paragrafo 7.

Nel rispetto di quanto stabilito in sede nazionale per la loro corrispondenza e trasferibilità all'interno del sistema educativo di secondo ciclo, costituiscono requisiti minimi dei crediti formativi:

- la coerenza ed equivalenza delle competenze con lo standard formativo;
- il livello effettivamente raggiunto per ciascuna competenza;
- la determinazione temporale riferita alle competenze acquisite;
- la specificazione delle modalità di acquisizione delle competenze e delle corrispondenti UF/UdA utili alla determinazione delle equivalenze formative.

8. MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI IeFP

Le azioni di monitoraggio e valutazione sono da considerarsi parte integrante della *governance* regionale dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale del territorio. Esse hanno la fondamentale finalità di garantire la qualità, l'efficacia, l'efficienza e la stabilità dell'intero sistema, insieme alle sue estensioni e connessioni. Saranno, pertanto, previste *periodiche e costanti* attività di controllo dei livelli minimi delle prestazioni e di rilevazione di dati e informazioni utili ad individuare aree di miglioramento e ad orientare e riorientare obiettivi e risorse. L'adozione di analisi quantitative e qualitative saranno funzionali a fornire feedback sia sui risultati e sia sui processi attuativi delle attività formative. Tali iniziative vanno, in particolar modo, nella direzione di un rafforzamento della capacità di contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

In quest'ottica, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione:

- le dinamiche dei percorsi dall'inizio alla fine delle annualità: tipologia di corso attivato per figura professionale, numero di iscritti, frequentanti, ingressi ed uscite in itinere, passaggi, servizi di accoglienza e orientamento, iniziative di alternanza, apprendistato, ecc.;
- le dinamiche a conclusione dei percorsi in termini di occupazione, di coerenza lavorativa, ecc.;
- gli esiti formativi interni: rafforzamento delle competenze, promozioni/bocciature, superamento/non superamento di prove finali, Qualificati, Diplomati, ecc.;
- la continuità formativa in rapporto sia ai passaggi Qualifica/Diploma, IeFP/IFTS/ITS sia ai passaggi verso altri percorsi dell'istruzione;
- la qualità dell'offerta formativa dei soggetti attuatori mediante l'individuazione di specifici indicatori di *performance*.

Risulta necessario, quindi, per l'ottimizzazione dell'intera organizzazione dell'Istruzione e Formazione professionale, il coinvolgimento e la collaborazione dei diversi attori, in relazione al differente contributo fornito, per rendere la fisionomia del Sistema Regionale di IeFP più delineata, trasparente e solida.

Attraverso successivi Avvisi e/o Circolari saranno resi noti con maggiore dettaglio gli specifici obiettivi, gli indicatori e le scansioni temporali delle attività in oggetto.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Linee Guida contengono le modalità di progettazione e realizzazione dell'Offerta Formativa Regionale di IeFP. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per rispondere a ulteriori esigenze e al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.